

196.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------------------------|--|------------|
| Congedi | 9701 | ROMUALDI | 9724 |
| Disegni di legge: | | SERENI | 9725 |
| (<i>Deferimento a Commissione</i>) | 9730 | SANTAGATI | 9727, 9730 |
| (<i>Trasmissione dal Senato</i>) | 9730 | Proposte di legge: | |
| Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>): | | (<i>Annunzio</i>) | 9701 |
| Norme in materia di contratti agrari (1427); BIGNARDI ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287); NOVELLA ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (309) | 9702 | (<i>Deferimento a Commissione</i>) | 9711, 9730 |
| PRESIDENTE | 9702 | | |
| LEOPARDI DITTAIUTI | 9702, 9705, 9727, 9730 | | |
| BONEA | 9703, 9710, 9713 | | |
| ANTONINI | 9704 | | |
| CACCIATORE | 9705, 9710 | | |
| GIOMO | 9707 | | |
| BIGNARDI, <i>Relatore di minoranza</i> | 9708, 9709, 9710, 9722 | | |
| COLOMBO RENATO, <i>Relatore per la maggioranza</i> | 9708, 9720, 9729 | | |
| FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> | 9709, 9721, 9730 | | |
| CRUCIANI | 9711 | | |
| GOEHRING | 9712 | | |
| AVOLIO | 9715, 9724, 9726 | | |
| FERRARI RICCARDO | 9716, 9720, 9724 | | |
| ANGELINI | 9717, 9724 | | |
| GRILLI | 9719 | | |
| CANNIZZO | 9722 | | |

La seduta comincia alle 10,30.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bosisio, Codignola, Fortuna, Lombardi Riccardo, Servadei e Spadola.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DE MARZI FERNANDO e SANGALLI: « Norme in materia di durata del contratto di affitto di fondo rustico » (1638);

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Modifiche per l'accertamento, la riscossione e l'accreditamento dei contributi assicurativi invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti » (1639);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Modifica al regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, relativa al periodo di ferie annuali retribuite nel contratto di impiego privato » (1640);

CRUCIANI ed altri: « Norme integrative dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1641);

BOLOGNA e BELCI: « Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro navale italiano » (1642);

FERRI MAURO e BERTINELLI: « Concessione di un contributo annuo di cento milioni a favore della società umanitaria - Fondazione P. M. Loria » (1643).

Saranno stampate e distribuite. Le prime cinque, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di contratti agrari (1422); e delle proposte di legge Bignardi ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287) e Novella ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di contratti agrari; e delle proposte di legge Bignardi ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria e Novella ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 4 nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 5.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la manodopera, previste dall'articolo 2147 del codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere l'articolo 5.

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. Nell'articolo 4 si è stabilito che la quota di riparto del contratto di mezzadria sia elevata in tutti i casi al 58 per cento a favore del mezzadro, attribuendo così al concedente solo il 42 per cento. Le gravose conseguenze di questa nuova norma sono state ampiamente discusse ed illustrate ieri sera. Ma se noi accettassimo il concetto informatore dell'articolo 5 graveremmo ulteriormente ed in misura insostenibile sulla posizione del concedente dell'impresa, e perciò in definitiva, sull'azienda agricola. Tutti noi sappiamo ad esempio quali siano le prospettive future ed il costo della meccanizzazione. La meccanizzazione ha subito una evoluzione formidabile, che prevediamo sarà ancora maggiore negli anni futuri.

Se pertanto noi stabiliamo che le spese per la coltivazione di un podere debbano essere tutte ripartite a metà, andremo a far gravare oneri enormi sul concedente. La coltivazione del podere, in base allo stesso codice civile, spetta al mezzadro ed è evidente che nel concetto di coltivazione sono impliciti l'uso e la manutenzione delle macchine operatrici sostitutive della manodopera.

Ho già avuto modo di illustrare in sede di discussione generale - e con me lo hanno fatto altri colleghi del mio gruppo - quanto il reddito del concedente si sia ridotto in questi ultimi tempi e quanto la ripartizione al 58 per cento lo ridurrebbe ulteriormente. Ho altresì posto in rilievo come si sia sovente indotti erroneamente a credere che questa divisione avvenga sugli utili netti del podere, mentre, come è noto, essa avviene sul prodotto lordo.

È evidente quindi che la quota del 42 per cento, che spetterà al concedente secondo la norma introdotta, sarà ulteriormente diminuita delle spese per gli investimenti, che sono sempre maggiori, e dei conseguenti oneri di ammortamento. Abbiamo visto poi un crescendo continuo per quanto riguarda la tassazione. A ciò si aggiungano tutte le altre spese da sostenere e la quota del prodotto

netto spettante al concedente risulterà assai gravemente ridotta.

Da uno studio che ho condotto recentemente, ed al quale mi sono riferito in altre occasioni, risulta che, dal 1952 al 1958, la ripartizione degli utili netti è aumentata sempre più per il mezzadro e diminuita sempre più per il concedente. Da alcune statistiche, non di parte e sulla cui obiettività pertanto credo non vi siano dubbi, risulta che nel 1952 il reddito globale era ripartito in ragione del 64,7 per cento a favore del mezzadro e soltanto del 35,3 per cento a favore del concedente, mentre nel 1958 il riparto tra i due soggetti del rapporto avveniva già rispettivamente in ragione del 68,6 e del 31,4 per cento.

Come si vede, quindi, è notevolmente aumentato e continua ad aumentare il reddito del mezzadro, mentre diminuisce in proporzione la quota del reddito a favore del concedente. E tutto ciò con l'attuale ripartizione al 53 e al 47 per cento.

Che cosa avverrà con la nuova ripartizione al 58 e al 42 per cento è facile prevedere; ma è ancor più evidente e ancor più facile prevedere che cosa avverrà con quella ripartizione se si applicherà anche quanto previsto dall'articolo 5. Probabilmente si verrebbe ad annullare completamente ogni utile dell'azienda, si verrebbe ad annullare anche ogni reddito di quel lavoro direttivo che molti concedenti apportano e che tanta importanza riveste; si verrebbe cioè praticamente a scoraggiare ogni forma d'investimento e di attività nell'azienda da parte del concedente, con evidente danno per il concedente, per mezzadro e per il paese, che vedrebbe notevolmente ridotta la propria produttività agricola.

Il secondo comma dell'articolo 5 prevede che il concedente debba anticipare senza interessi tutte le spese occorrenti per la conduzione del podere previste nel comma precedente. Ma noi sappiamo le condizioni nelle quali si trova l'agricoltura italiana; sappiamo anche (e credo che tutti dobbiamo riconoscerlo, se vogliamo discutere e giudicare con obiettività) le condizioni nelle quali si trovano i bilanci delle aziende e in particolare le condizioni in cui si trovano i concedenti a mezzadria: sono condizioni veramente difficili e in molti casi drammatiche. Se imponessimo questa norma ai concedenti, se cioè chiedessimo loro di fare quel che essi non possono fare, potremmo determinare un aggravamento notevolissimo dell'attuale situazione agricola, con conseguenze che mi auguro non debbano mai verificarsi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente: « Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici, sono a carico del mezzadro ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI. Con questo emendamento, subordinato al precedente, teniamo a riaffermare il dovere del concedente di concorrere alla gestione dell'azienda attraverso l'apporto dei necessari capitali e della propria esperienza e capacità direttiva, e quello del mezzadro di collaborare prestando la sua opera e sostenendo le spese per la coltivazione del podere. Richiamo la particolare attenzione dei colleghi sul problema di che trattasi, il quale riveste particolare importanza nel quadro d'insieme dell'argomento in discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferrari Riccardo, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto, in via principale, di sostituire il primo comma con il seguente: « Le spese per la coltivazione del podere, escluse quelle previste dall'articolo 2147 del codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali ».

Gli onorevoli Alesi, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto al primo comma, di sopprimere le parole: « ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Questi emendamenti sono intesi ad indicare, in senso meno deterministico di quanto non sia fatto nel testo della Commissione, gli impegni rispettivi del concedente e

del mezzadro in ordine alla conduzione del podere.

In particolare l'esclusione dal riparto in quote uguali delle spese inerenti all'uso e manutenzione dei mezzi meccanici tende a ristabilire un'equa proporzione degli oneri rispettivamente gravanti sulle parti, ponendo tali spese a carico del mezzadro in considerazione del maggior utile che gli è riservato dall'aumentata quota di riparto del prodotto, cui fa riscontro l'aggravato sfavore della posizione del concedente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Antonini, Ognibene, Magno, Gombi, Bo, Beccastrini, Marras, Miceli, Sereni, Gessi Nives e Villani hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « mezzi meccanici », di aggiungere le parole: « nonché quelle per la manodopera assunta, nei periodi di maggiore intensità dei lavori ed in speciali coltivazioni, ad integrazione delle normali prestazioni della famiglia colonica ».

L'onorevole Antonini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANTONINI. L'emendamento vuole colmare una gravissima lacuna in ordine alla ripartizione delle spese per la coltivazione del fondo.

Ci inducono a sostenere questo emendamento ragioni di equità e di giustizia. Riteniamo che, sotto qualsiasi aspetto si voglia esaminare il contenuto dell'articolo 5, non si possa trovare una giustificazione valida che abbia indotto la maggioranza a commettere una così grave ingiustizia nei confronti dei mezzadri e coloni con lo stabilire la ripartizione delle spese nel modo fissato da tale articolo.

Durante il dibattito al Senato la maggioranza ha difeso il contenuto dell'articolo giudicandolo, a mio parere impropriamente, altamente innovativo. Lo stesso relatore per la maggioranza ha usato questa espressione nel suo sforzo di dare alla legge un'interpretazione assai estensiva e non corrispondente al suo effettivo contenuto.

In proposito non bisogna dimenticare che già in molte province è acquisito da anni, in forza di accordi sindacali, che mezzadro e concedente devono contribuire in parti uguali non solo alle spese conseguenti all'uso delle macchine ma anche a quelle inerenti al ricorso a manodopera aggiuntiva. Di questa realtà l'articolo 5 non tiene alcun conto, ponendo tali spese a carico del mezzadro. Anche da questo punto di vista, dunque, la legge non ha quel carattere innovativo che le si vorrebbe attribuire.

Riteniamo inoltre che rappresenti una vera forzatura del testo l'interpretazione benevolmente estensiva che nella relazione della maggioranza si vuol dare all'articolo 5, quando si afferma che la concordanza tra quanto previsto dal primo comma del predetto articolo e il disposto dell'articolo 2145 del codice civile farà sì che il concedente sarà costretto ad acquistare macchine per una più intensa meccanizzazione dei lavori agricoli. Quando poi si afferma che l'intensa meccanizzazione insieme con adeguate trasformazioni colturali renderebbero irrilevante mantenere in vita l'articolo 2147 del codice civile (che pone a carico del mezzadro le spese per la manodopera occorrente per le colture di più alto rendimento e maggiormente specializzate), si tenta in questo modo di nascondere la realtà per far passare una gravissima ingiustizia nei confronti dei mezzadri e dei coloni.

Sta di fatto che la realtà esistente nelle zone mezzadrili è molto diversa dal quadro tracciato dal relatore per la maggioranza. Non deve essere dimenticato che mezzadri e coloni per molti anni hanno lottato contro l'ostinata resistenza dei concedenti all'acquisto delle macchine. I concedenti si sono avvalsi e si avvalgono ancora oggi dell'articolo 2147 del codice civile per costringere i mezzadri a pagare tutta la manodopera occorrente per assicurare la coltivazione del fondo, specialmente là dove si praticano colture industriali e specializzate. Ora l'articolo in discussione non soltanto mantiene in vita la citata norma del codice civile ma la rafforza, facendo così un bel regalo ai concedenti, soprattutto ai più assenteisti fra questi, ostacolando anziché agevolare la meccanizzazione e lo sviluppo delle produzioni industriali e specializzate.

Noi riteniamo che al contrario si darebbe una concreta incentivazione alla meccanizzazione e allo sviluppo delle colture a più alto rendimento chiamando anche il concedente a pagare la sua parte di spese per la manodopera occorrente nei momenti di più intenso lavoro. I mezzadri e i coloni, onorevole ministro, sono favorevoli allo sviluppo di produzioni che elevino il livello dei loro redditi, ma ciò sarà estremamente difficile se anche il concedente non sarà chiamato a contribuire alle spese di manodopera che sono necessarie in particolari momenti in cui le esigenze del podere superano le possibilità reali di lavoro della famiglia contadina. Mantenendo l'articolo 5 si creerà dunque una preclusione allo sviluppo delle produzioni più redditizie. Se poi, come già avviene in molte zone, nono-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

stante questa preclusione, le produzioni più redditizie saranno sviluppate, l'onere sarà a carico del mezzadro che vedrà così ridotta la quota destinata a remunerare il suo lavoro.

Sappiamo tutti che nel periodo da maggio a settembre si concentra la maturazione della maggior parte dei prodotti: la frutta, gli ortaggi, il grano, la bietola, il foraggio, il tabacco. Vi sono prodotti per i quali non può essere ritardata la raccolta perché ciò significherebbe perdere una sensibile quantità di denaro: è il caso della frutta, del tabacco e degli ortaggi. Per effettuare questo raccolto non si può ricorrere a macchine ma solo alla manodopera: perché a pagare deve essere soltanto il mezzadro, quando il beneficio va anche al concedente?

Nelle zone dell'Emilia dove vi sono frutteti condotti a mezzadria, la spesa media che ogni famiglia mezzadrile deve sostenere ogni anno per l'assunzione di manodopera avventizia si aggira sulle 400-500 mila lire. Ciò non perché tutti i componenti della famiglia non lavorino sul fondo, ma perché non sono sufficienti a far fronte alle esigenze di un raccolto immediato quando il prodotto giunge a maturazione.

Nelle zone dove si coltiva tabacco, il mezzadro e il colono pagano una media di centocinquanta giornate a braccianti avventizi per ogni ettaro coltivato, al fine di raccogliere il prodotto. Nelle zone olivicole, per raccogliere le olive il mezzadro paga quattro chilogrammi di olio per ogni quintale di olive raccolto dal bracciante. Ho citato alcuni fatti, ma molti altri potrebbero essere ricordati per dimostrare quanto grave sia per il mezzadro il contenuto dell'articolo 5 che la maggioranza sostiene.

Ritengo che il successivo articolo 7, riguardante la facoltà del mezzadro di modificare la famiglia colonica, venga praticamente annullato poiché già oggi i concedenti esigono che tutti i componenti la famiglia siano impegnati nella coltivazione. Quando questo impiego non è sufficiente per far fronte alle aumentate esigenze conseguenti a nuove colture che vengono intraprese, allora i concedenti esigono che il mezzadro assuma manodopera a suo carico, non pensando affatto ad acquistare mezzi meccanici che possano ridurre l'impiego della forza lavoro.

Lo stesso aumento del 5 per cento del riparto a favore del mezzadro viene riassorbito in gran parte, in vaste zone mezzadrili più sviluppate, a causa di queste spese che sono noste a suo totale carico.

Il nostro emendamento è inteso ad evitare che si consumi questa ingiustizia a danno dei coltivatori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Avolio e Valori hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « mezzi meccanici », di aggiungere le parole: « quelle per la manodopera assunta nei momenti di punta e per la potatura dei frutti e delle viti ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCIATORE. Illustrerò brevemente questo emendamento, poiché intendo compiere fino in fondo il mio dovere, pur sapendo che la maggioranza ha deciso di non modificare nemmeno una virgola, neppure in presenza di eventuali errori di grammatica, del disegno di legge. Siamo nel settembre 1964 ed è stato assodato che la dittatura si può esercitare anche quando non si tratti di uno ma di quattro partiti!

Credo che lo scopo del nostro emendamento coincida con un'obiettiva esigenza di giustizia. Se in un determinato momento della coltivazione, infatti, è necessario assumere, proprio nell'interesse della produzione, un certo numero di operai, non è equo che questa spesa vada soltanto a carico dei mezzadri quando poi dei risultati fruiscono sia il concedente sia il mezzadro. Allo stesso modo ritengo che le spese per la potatura degli alberi da frutta e delle viti debbano essere ripartite a metà fra le due parti. Questo perché non è detto che il mezzadro debba essere specializzato per tutti i lavori di punta: vi sono particolari potature che devono essere eseguite da operatori specializzati, per cui non sembra giusto che la relativa spesa vada a totale carico del mezzadro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alesi, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali » con le parole: « sono a carico del concedente per il 42 per cento e del mezzadro per il 58 per cento ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI. I motivi che hanno suggerito l'emendamento sono stati già in parte illustrati, da me e da altri col-

leggi, nel corso dello svolgimento di precedenti emendamenti, ai quali, ovviamente, questo è subordinato.

Ho già detto che la quota di riparto del 58 per cento introdotta dal disegno di legge, è quanto mai gravosa per il concedente: in alcuni casi essa annullerà ogni reddito dell'azienda e dell'impresa. Se noi poi manteniamo una simile ripartizione del prodotto lordo vendibile, instaurando contemporaneamente la divisione a metà delle spese, si arriverebbe al di là dell'annullamento di ogni reddito del concedente: rischieremo di far chiudere in perdita i bilanci delle aziende mezzadrili. Le conseguenze che deriverebbero da un simile stato di cose ritengo siano palesi a tutti.

Nella mezzadria il reddito dell'impresa, il reddito fondiario, la retribuzione del lavoro direttivo, sono già quanto mai esigui con la ripartizione fatta al 53 e al 47 per cento, e si annullerebbero completamente qualora si applicasse la norma in discussione. D'altro canto vi sono alcuni casi, non pochi, in cui vi è una retribuzione del lavoro che non è certo inferiore a quella di altre forme di conduzione.

Ho eseguito negli ultimi giorni alcuni studi e ho ricercato alcune statistiche per poter rilevare dati a conforto delle mie affermazioni. Alcuni di questi dati ho già avuto modo di portare a conoscenza dell'Assemblea nel corso della discussione generale; ora vorrei citarne un altro, relativo al confronto tra i redditi della mezzadria e quelli delle altre forme di conduzione.

Ho già avuto modo di sostenere che la divisione a metà della produzione non comporti la divisione a metà degli utili; ho già detto che il reddito netto si ripartisce tra mezzadro e proprietario in proporzione ben diversa del 43 e del 57 per cento, e che si ripartirà in maniera ancor più diversa del 42 e del 58 per cento.

Consultando l'*Annuario* dell'Istituto nazionale di economia agraria ho trovato alcuni dati effettivamente interessanti: si tratta di un'elaborazione non recentissima, ma ritengo che se consultassimo studi ancor più recenti troveremo dati che conforterebbero ulteriormente la mia tesi.

Da questi studi, fatta uguale a cento la produzione vendibile di un'azienda mezzadrile, si aveva questa proporzione e questo confronto tra la mezzadria e le altre forme di conduzione: il reddito fondiario nella mezzadria era pari al 14 per cento, mentre nelle

altre forme di conduzione era pari al 33 per cento; gli interessi sul capitale di esercizio nella mezzadria erano pari all'8 per cento, nelle altre forme di conduzione al 4 per cento. La retribuzione per lavoro direttivo nella mezzadria era pari al 5 per cento e nelle altre forme di conduzione al 4 per cento. La retribuzione netta del lavoro manuale in mezzadria era del 40 per cento, nelle altre forme di conduzione del 33 per cento. Le spese extraziendali e l'incidenza del carico tributario erano nella mezzadria del 33 per cento, nelle altre forme di conduzione del 26 per cento.

Sono questi, credo, dati abbastanza chiari e comprensibili a tutti, anche a chi non abbia una specifica competenza in materia agricola. Sono dei dati che dovrebbero dar da pensare a coloro i quali in questi giorni devono prendere delle decisioni che segneranno la sorte definitiva della mezzadria e quindi l'avvenire della nostra agricoltura.

I dati che ho riportato sono tratti dall'attuale ripartizione della produzione lorda vendibile. Non mi è possibile in questa sede ragguagliare tali dati alla nuova ripartizione del 42 e del 58 per cento; ma, data la riscontrata esiguità del reddito del concedente, sia per il suo lavoro direttivo sia per i capitali investiti nell'impresa sia per le spese di esercizio che egli deve affrontare, credo che con la nuova ripartizione e con le nuove disposizioni questi redditi si annullerebbero completamente e si trasformerebbero in passivo.

È per questo che noi prevediamo, nell'emendamento che ho l'onore di illustrare e che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea, che le spese per la coltivazione del podere siano per lo meno ripartite nella stessa proporzione vigente per i redditi, vale a dire per il 42 per cento e per il 58 per cento. Solo così noi potremo sperare che l'impresa possa ancora avere garantito un minimo di profitto, in modo da incoraggiare gli agricoltori ad investire capitali per migliorare ed aumentare la produttività.

Solo a questa condizione noi potremo ancora sperare che gli agricoltori dedichino ogni sforzo a quel settore nel quale hanno speso tanti anni della loro vita e della loro attività.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferrari Riccardo, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

hanno proposto, in via principale, di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare, con l'interesse annuo non superiore al 3 per cento, sino alla scadenza dell'anno agrario, le spese indicate nel precedente comma ».

Gli stessi deputati hanno proposto, in via subordinata, di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interessi le spese indicate nel precedente comma ma può tuttavia rivalersi delle anticipazioni stesse, al momento dei raccolti, sulla quota di spettanza del mezzadro ».

Gli stessi deputati hanno proposto, in via ulteriormente subordinata, di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare, sino alla scadenza dell'anno agrario, le spese indicate nel precedente comma ».

GIOMO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Osservo che questo disegno di legge non accenna ai criteri con cui si deve accertare l'incapacità economica del mezzadro, ed allora non possiamo accettare il secondo comma dell'articolo 5 così come è stato formulato dalla Commissione, perché tale testo rappresenta un assurdo giuridico e, a nostro avviso, anche una violazione del dettato costituzionale.

Il concedente, che in ordine al riparto del prodotto, fin dal tempo del « lodo De Gasperi » versa in una posizione contrattuale di netta inferiorità, ulteriormente aggravatasi a seguito dell'approvazione, avvenuta ieri, dell'articolo 4 di questo disegno di legge, ha anche l'obbligo di anticipare senza interessi i denari occorrenti per la coltivazione. Qui si arriva al di là della demagogia, al sovvertimento totale del diritto soggettivo di proprietà e di iniziativa economica privata, sopprimendosi il diritto di rivalsa del concedente sugli utili e sul prodotto di cui all'articolo 2151 del codice civile. Ciò a prescindere dalla considerazione ovvia quanto realistica che il concedente può non essere economicamente in condizione di anticipare le somme richieste dal mezzadro.

Chi deciderà allora? Evidentemente l'autorità giudiziaria. Ma allora bisogna conclu-

dere, ritornando sul motivo principale che abbiamo sviluppato nella critica a questo provvedimento, che la legge è preordinata al fine di creare le premesse e i presupposti di una maggiore litigiosità in luogo di dare certezza al diritto con norme che non si prestino ad interpretazioni controverse.

La nostra prima proposta è quindi quella di rimanere nell'alveo naturale del diritto civile, sostituendo al soppresso diritto di rivalsa il modesto interesse del 3 per cento, oppure conservando il diritto di rivalsa qualora la maggioranza non credesse opportuno accettare il nostro emendamento. Ci sembra questa una soluzione economicamente e giuridicamente corretta, intesa a rimuovere le possibili cause di litigiosità che potranno nascere tra le due parti.

Anche se questo emendamento non fosse accolto, una nostra seconda subordinata propone in sostanza di lasciare impregiudicata la questione. Le parti contraenti troveranno nella sede più naturale, quella sindacale, la possibilità di raggiungere un accordo. In sostanza, è una soluzione basata sul principio di collaborazione fra il concedente e il mezzadro, giustificato dall'interesse comune al positivo andamento dell'azienda.

Concludendo, noi proponiamo in prima istanza che sia accolto il principio che al mezzadro sfornito di mezzi propri il concedente anticipi con un interesse tenue del 3 per cento i mezzi che a questi vengono a mancare. Nell'eventualità che questa proposta non sia accolta intendiamo dare al concedente la possibilità di rivalersi al momento dei raccolti sulla quota di spettanza del mezzadro. Se anche questo emendamento non fosse approvato, noi chiediamo di affidare alla libera trattativa sindacale la ricerca di un accordo che certamente le parti interessate troveranno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alesi, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il concedente, in deroga alle vigenti disposizioni sul credito agrario, può chiedere agli istituti bancari abilitati concessioni di mutui senza interessi sino alla concorrenza delle somme da anticipare al mezzadro secondo il disposto di cui al precedente comma ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Con questo articolo 5, una volta che sarà stato approvato il testo del Senato e della Commissione, noi porremo per il concedente l'obbligo di anticipare determinate somme nell'interesse del mezzadro e di effettuare questo anticipo senza interessi. Potrebbe darsi il caso (e nelle attuali contingenze economiche esso sarà tutt'altro che infrequente) che il concedente non disponga di queste somme. Come potrà allora dare attuazione al precetto legislativo? Evidentemente deve essere riconsiderato il sistema del credito agrario e devono essere attuate facilitazioni ed agevolazioni in sede creditizia per mettere le somme a concreta disposizione del concedente e consentirgli in questa maniera di adempiere il precetto legislativo ricorrendo al credito specializzato.

Sorge naturalmente, e lo affrontiamo con questo nostro emendamento, un problema di interessi. Il credito agrario, agevolato finché si vuole, comporta la corresponsione di un determinato interesse, laddove l'anticipazione al mezzadro deve aver luogo senza interessi. Si propone di stabilire per intanto in via di principio, salvo poi articolare questo principio nelle modifiche alla legge sul credito agrario che si renderanno opportune, che il concedente che debba far fronte a queste anticipazioni abbia titolo per accedere al credito agrario a condizioni agevolatissime, cioè senza alcun interesse, in maniera da mettersi in grado di corrispondere questa anticipazione al mezzadro.

Si dirà che in questo caso lo stesso mezzadro potrebbe ricorrere al credito agrario direttamente. In realtà vi è un problema di garanzie che noi ci siamo posti. Il proprietario può esibire titoli di garanzia nei confronti dell'istituto mutuante che non sarebbe in grado di esibire il mezzadro. Quindi in questa ipotesi il concedente fungerebbe non solo da passamano, ma, in via principale, da garante della restituzione di un certo mutuo risulterebbe l'avallante in prima persona di questa anticipazione creditizia nei confronti del mezzadro. Queste le ragioni che ci hanno consigliato la presentazione di questo emendamento aggiuntivo all'articolo 5 del disegno di legge, emendamento che raccomandiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 5 riguarda le spese per la coltivazione del fondo. La principale innovazione che la legge introduce è relativa alle spese per la meccanizzazione, che vengono pure accollate nella quota del 50 per cento al proprietario. Gli emendamenti dei colleghi liberali tendono in primo luogo ad eliminare questa innovazione e secondariamente ad eliminare la disposizione secondo la quale il proprietario anticipa senza interessi i fondi necessari al mezzadro che ne sia sprovvisto per la coltivazione del podere. È chiaro che noi siamo contrari a questi emendamenti perché verrebbero ad eliminare le innovazioni che sono tanta parte della legge in discussione.

Esaminiamo ora in dettaglio i due emendamenti. Il primo, soppressivo, a firma Bignardi ed altri, vorrebbe eliminare, come dicevo, una delle innovazioni più rilevanti, sia sotto il profilo tecnico e quindi economico-produttivo, sia tenendo presenti gli interessi non solo di carattere aziendale, ma anche di carattere generale. Il secondo emendamento, a firma Leopardi Dittaiuti ed altri, ci trova ancor più nettamente contrari in quanto, stabilendo un nuovo gravame per il mezzadro, non solo violerebbe lo spirito della legge, quindi non servirebbe a conseguire i fini produttivi dianzi citati, ma ridurrebbe il concedente quasi a pure reddituario, senza alcun carico imprenditoriale.

Il terzo emendamento a firma Ferrari Riccardo ed altri ci trova contrari per le identiche ragioni che ho testé illustrato. Lo stesso dicasi per il successivo emendamento a firma Alesi ed altri.

Emendamenti proposti dai colleghi comunisti e del P.S.I.U.P.: esprimerò un unico parere su di essi perché sono sostanzialmente identici. Indubbiamente la misura in tali emendamenti proposta sarebbe ulteriormente favorevole al mezzadro. Però devo osservare che carattere peculiare del contratto di mezzadria è appunto il fatto che il mezzadro fornisca il lavoro manuale. Pertanto ritengo sia meglio insistere sulla meccanizzazione, considerata anche la condirezione che viene attribuita al mezzadro. Anche i tipi di coltura d'ora innanzi verranno decisi di comune accordo, quindi anche quelli che richiedessero un particolare impiego di manodopera. Sarà appunto in quella sede che il mezzadro farà sentire la sua voce. Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione esprime parere contrario ai succitati emendamenti.

E vengo ora agli emendamenti intesi ad eliminare la disposizione secondo la quale il proprietario deve anticipare senza interessi, fino alla conclusione dell'annata agraria, i fondi di cui il mezzadro non disponga. L'emendamento Alesi ed altri ci trova contrari perché, suddividendo le spese in base alla stessa percentuale stabilita per il riparto, si viene praticamente ad annullare ogni vantaggio per il mezzadro, in pieno contrasto con le finalità che la legge persegue. Il secondo di questo gruppo di emendamenti, a firma Ferrari Riccardo ed altri, il quale prevede un interesse del 3 per cento a favore del proprietario che anticipa le spese, ci trova contrari perché a nostro avviso l'anticipazione senza interessi è titolo, per il proprietario, all'esercizio della funzione coimprenditoriale. Pertanto è inammissibile qualsiasi pretesa di interessi sulle anticipazioni.

Il successivo emendamento Alesi ed altri, il quale vorrebbe, sì, che il proprietario anticipasse senza interessi le spese, ma dando al proprietario la facoltà di rivalersi in occasione dei singoli raccolti almeno di una parte di quanto anticipato, mi trova contrario, perché porrebbe il mezzadro in continue difficoltà e darebbe luogo a controversie in ordine all'entità dei prelievi da effettuarsi sui singoli raccolti. Ci sembra assai più logico e pratico che le anticipazioni vengano restituite alla fine dell'annata agraria.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Voi avete previsto che i prodotti sono divisi in natura sul fondo. Alla fine dell'annata agraria, se dividete in natura immediatamente tutti i prodotti, come sarà garantito il rimborso di queste anticipazioni? Adottate allora il sistema del libretto colonico!

COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza. Ella sa meglio di me che esistono prodotti per i quali i conteggi si fanno soltanto alla fine dell'annata agraria e sono i prodotti di cui abbiamo parlato ieri, quelli che si conferiscono alle aziende di conservazione e di trasformazione.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Ma anche per quei prodotti si parla di accrediti divisi: ed allora quale garanzia vi è?

COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza. Ieri abbiamo anche parlato della partecipazione agli utili derivanti dalle trasformazioni, ecc. È evidente che vi sarà un accredito diviso, ma quando questo processo di conservazione o di trasformazione abbia provocato quegli utili. A nostro avviso, sarà alla fine dell'annata agraria che più opportu-

namente potrà attuarsi la restituzione degli anticipi.

Il successivo emendamento Leopardi Dittaiuti ed altri mi trova contrario, perché, togliendo la precisazione relativa agli interessi, lascia un equivoco sull'argomento, quindi potrebbe ingenerare controversie o portare al risultato che il proprietario non anticipi nulla.

Rimane l'ultimo emendamento aggiuntivo Alesi ed altri, inteso ad introdurre un argomento che a mio avviso non è pertinente con il contenuto della legge e non rientra nei suoi limiti: per questo motivo, esprimo parere contrario anche a tale emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo alle considerazioni e alle conclusioni del relatore; vorrei quindi limitarmi ad un'osservazione di carattere generale.

Con questo articolo vengono introdotte alcune innovazioni importanti per quanto riguarda la ripartizione delle spese di coltivazione fra concedente e mezzadro. In particolare viene introdotto un principio da molti anni sostenuto dalle organizzazioni sindacali dei mezzadri: considerare a metà, in questa ripartizione, anche le spese per l'impiego dei mezzi meccanici.

Di fronte a tale innovazione, che è la più importante e significativa, noi abbiamo un atteggiamento diverso da quello del gruppo liberale, da quello del gruppo comunista e da quello del gruppo socialista di unità proletaria. Dice il gruppo liberale: sopprimiamo, o limitiamo al minimo, o scarichiamo sulla collettività una parte di questi oneri. Dicono i gruppi di estrema sinistra: allarghiamo la materia regolata per legge. Ritengo che noi abbiamo adottato un metodo valido e una misura giusta soprattutto nella considerazione che molta della materia che il gruppo comunista e il gruppo socialista di unità proletaria vorrebbero introdurre in questo articolo non è bene, a nostro avviso, sia regolata in modo rigido in sede legislativa, ma può più utilmente essere regolata o in base agli usi locali o in base alla contrattazione singola e collettiva. Al riguardo vorrei fare una precisazione: proprio perché siano ben chiare le diverse posizioni vorrei precisare che riteniamo che questa materia, per la complessità che presenta ed anche in vista delle esigenze poste dal progresso dell'agricoltura e della ulteriore intensificazione di certe culture di tipo industriale, non debba essere regolata per legge in modo rigido ed univoco, ma debba essere in certa misura lasciata alla trattativa individuale.

Si è detto, quasi movendo una critica al Governo, che noi volevamo tornare indietro, che in molte province è già un fatto acquisito che una parte del lavoro dei periodi di punta vada a carico del concedente, e che noi di conseguenza con queste disposizioni si tornerebbe indietro di fronte ad una conquista sindacale già realizzata. Ai colleghi che questo hanno affermato debbo far rilevare che questa ultima affermazione non risponde a verità: avendo stabilito che rimangono in vigore gli accordi in atto che prevedono norme più favorevoli al mezzadro, tutto quanto è stato già raggiunto in quella sede rimane evidentemente acquisito.

Per queste ragioni mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore per la maggioranza, e raccomando alla Camera l'approvazione del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento.

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'intero articolo?

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente. Nonostante la discussione intervenuta e le repliche del relatore per la maggioranza e del ministro, noi conserviamo intatta la nostra opinione circa la irrazionalità delle norme che si pretende di introdurre con l'articolo 5, e pertanto manteniamo il nostro emendamento soppressivo. In pratica la mezzadria reggeva sul sistema del libretto colonico, una specie di conto corrente fra le parti che trovava il saldo alla fine dell'anno agrario. Era una garanzia; questo sistema invece è stato ora completamente scardinato con l'articolo 4, anche se il pratica non so se esso troverà applicazione. Voi potete infatti proporre il sistema delle anticipazioni obbligatorie finché volete e potreste anche dirmi che vi sono privilegi legali che non vengono cancellati dalla vostra disposizione di legge. Ma mi sembra ben difficile, una volta rotto il rapporto continuo giornaliero alla base del sistema colonico, che il metodo possa continuare.

La seconda irrazionalità dell'articolo è costituita dall'obbligo di divisione alla perfetta metà anche delle spese per i mezzi meccanici. In proposito esistono consuetudini ed usi diversi, patti diversi. Vi sono anche mezzi meccanici che sostituiscono la forza lavorativa del mezzadro, e porne l'onere a metà rappresenta una ulteriore irrazionalità dell'articolo. Non è infatti assolutamente giusto che vengano divise a metà le spese per queste forze meccaniche di lavoro, poiché allora an-

che tutte le spese di manodopera dovrebbero venir divise a metà, mentre la legge mantiene in proposito una disciplina diversa.

Questa è dunque un'altra delle numerose contraddizioni di questo disegno di legge.

Colgo l'occasione per dichiarare che il gruppo liberale mantiene tutti i suoi emendamenti all'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, soppressivo dell'intero articolo 5.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, sostitutivo del primo comma:

« Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici, sono a carico del mezzadro ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, sostitutivo del primo comma:

« Le spese per la coltivazione del podere, escluse quelle previste dall'articolo 2147 del codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Antonini, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « mezzi meccanici », le parole: « nonché quelle per la manodopera assunta, nei periodi di maggiore intensità dei lavori ed in speciali coltivazioni, ad integrazione delle normali prestazioni della famiglia colonica ».

(Non è approvato).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

BONEA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Il gruppo liberale voterà contro l'emendamento Cacciatore, con il quale si vorrebbe far rientrare dalla finestra ciò che la Corte costituzionale ha cacciato dalla porta, con l'effetto di creare un'atmosfera d'incer-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

tezza e di arbitrarietà che determinerebbe molti conflitti fra mezzadri e concedenti, e l'intervento spesso demagogico dei sindacati. A parte queste considerazioni, vorrei chiedere ai colleghi Cacciatore e Avolio che cosa significhi « assunta nei momenti di punta ». Quando formuliamo delle proposte dobbiamo dire chiaramente che cosa vogliamo intendere. Chi stabilisce quando ricorrano o meno questi « momenti di punta »? In realtà una norma come questa offrirebbe ai sindacati il pretesto per innumerevoli agitazioni a carattere demagogico; votiamo pertanto contro l'emendamento sia per ragioni costituzionali sia per motivi di ordine pubblico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « mezzi meccanici », le parole: « quelle per la manodopera assunta nei momenti di punta e per la potatura dei frutti e delle viti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali », con le parole: « sono a carico del concedente per il 42 per cento e del mezzadro per il 58 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:

« Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la manodopera, previste dall'articolo 2147 del codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare, con l'interesse annuo non superiore al 3 per cento, sino alla scadenza dell'anno agrario, le spese indicate nel precedente comma ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interessi

le spese indicate nel precedente comma ma può tuttavia rivalersi delle anticipazioni stesse, al momento dei raccolti, sulla quota di spettanza del mezzadro ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare, sino alla scadenza dell'anno agrario, le spese indicate nel precedente comma ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

« Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il concedente, in deroga alle vigenti disposizioni sul credito agrario, può chiedere agli istituti bancari abilitati concessioni di mutui senza interessi sino alla concorrenza delle somme da anticipare al mezzadro secondo il disposto di cui al precedente comma ».

(Non è approvato).

CRUCIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Non posso esimermi dall'esprimere le vive preoccupazioni del gruppo del Movimento sociale italiano per la cristallizzazione che l'articolo 5 determinerà di una situazione in movimento, la cui dinamica meglio avrebbe potuto essere interpretata in libera sede sindacale. Per questi motivi, il nostro gruppo darà voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la XI Commissione (Agricoltura) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

assegnatale in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

LAFORGIA ed altri: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, per la determinazione dei prezzi minimi della sanse vergini di oliva » (1081).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IV Commissione (Giustizia) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

RICCIO ed altri: « Modifica dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati » (1462);

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (1512).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.

In caso di disaccordo, è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

GOEHRING. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOEHRING. Ho ascoltato ieri il ministro con molta attenzione, e vorrei dirgli che questo articolo, dal punto di vista della fisiologia aziendale, è un assurdo. Ho studiato per anni fisiologia aziendale ed è da questo punto di vista che intervengo. Poiché l'amico onorevole Bonea è stato accusato di scarsa competenza, ho tenuto a fare questa precisazione, per evitare che anche a me si rivolga la stessa accusa.

Si comincia con l'affermare, al primo comma, che « il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa »; ma non vi è dubbio che il rapporto di collaborazione è un rapporto subordinato e, quindi, è in via subordinata che il mezzadro collabora alla direzione dell'impresa. Non è stabilito chiaramente, è vero, a chi spetti la direzione dell'impresa: tuttavia è indubbio che questi sia il concedente, che è anche il responsabile giuridico dell'impresa.

Lo stesso primo comma afferma poi che « le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria ». Ma chi stabilisce qual è la buona e quale la cattiva tecnica? E se le parti non concordano?

Il secondo comma crede di potere indicare un rimedio a questa eventuale discordanza di pareri, stabilendo la facoltà di ricorrere al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, senza per altro precisare se si tratti di parere vincolante. Nel silenzio della legge, però, appare chiaro che il parere non è vincolante e che le parti non sono tenute a conformarsi: con la conseguenza che vien meno la possibilità di dirimere eventuali controversie.

Non meno gravi problemi interpretativi derivano dalla norma di cui al terzo comma, con la quale si riconosce al mezzadro il diritto di « partecipare con il concedente » alle operazioni di compravendita compiute nel comune interesse. Non viene però chiarita la natura di tale « partecipazione » e in quali condizioni essa concretamente si espliciti. Il mezzadro, ad esempio, può impedire una vendita, ossia un'operazione di stretta pertinenza del responsabile dell'azienda? Sono quesiti che senza dubbio l'onorevole ministro avrà considerato nella sua mente, aperta a questi problemi; ma la formulazione della legge presta comunque il fianco, obiettivamente, a non pochi rilievi.

Un'impresa deve avere un responsabile, non soltanto giuridico, ma anche di fatto. Se questo responsabile è il mezzadro, lo si dica chiaramente: se è viceversa il concedente. a

lui deve essere riservata la facoltà di decisione in tutto ciò che riguarda il funzionamento dell'azienda. In questo articolo, viceversa, la figura del responsabile appare sfumata ed evanescente, e di fatto non esiste.

Questa attenuazione della figura del responsabile è tanto più grave in quanto nella moderna realtà economica l'azienda agricola diventa un fatto sempre più complesso. Lo stesso relatore per la maggioranza ha osservato che la proprietà del fondo continua a perdere importanza ogni giorno di più, mentre sempre maggiore rilievo acquista il capitale di esercizio, che si vuole aumentare in relazione alle necessità tipiche di una moderna azienda agricola. Ma, se così è, allora nell'azienda l'organizzazione del lavoro assume un'importanza preminente: e risulta ulteriormente convalidata l'esigenza che l'azienda abbia un capo e un responsabile effettivo di fronte ai terzi, capace di compiere tutte le operazioni necessarie al buon funzionamento dell'impresa.

Nel disegno di legge si parla invece di un generico rapporto di collaborazione (che è poi nella sostanza, come si è visto, di subordinazione) fra concedente e mezzadro, al quale ultimo è data facoltà di intervenire in determinate decisioni e di impedire o ritardare atti che, se compiuti a distanza di tempo, potrebbero ripercuotersi negativamente sul rendimento dell'azienda. Ora, questo è un assurdo dal punto di vista da cui ho preso le mosse, quello cioè della fisiologia aziendale. Nessuno studioso di questa disciplina, onorevoli colleghi della maggioranza, vi darebbe la promozione, se presentaste all'esame una proposta di legge redatta come questa in discussione.

Ho la netta sensazione che questa legge determinerà una serie di equivoci, che saranno risolti forse in sede sindacale. Effettivamente io, che da quarant'anni discuto fatti sindacali, venendo qui ho avuto l'impressione che la Camera sia diventata un luogo di riunione dei sindacati. Le terminologie usate sono quelle dei sindacati. Ma nei contratti sindacali, quando si adoperano certe espressioni, si debbono poi completare con aggiunte, perché sia ben chiaro il pensiero delle parti e non vi sia possibilità di equivoci nella interpretazione. Noi qui però dovremmo usare una terminologia da testi legislativi. Forse devo ricordare che il Parlamento fa le leggi, e non i contratti sindacali?

Questo ho voluto dirvi, per illustrare il nostro emendamento soppressivo di un articolo che è anche vostro interesse, onorevoli colle-

ghi della maggioranza, modificare profondamente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Riccardo Ferrari, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta, hanno proposto di sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tale fine il concedente deve chiedere il parere del mezzadro per tutte le decisioni di rilevante interesse.

Nella vendita di cose e prodotti comuni il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni; nell'acquisto di cose o prodotti comuni il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente purché fornito di mezzi adeguati ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. L'onorevole Goehring ha già chiarito che il nostro intendimento principale sarebbe quello di sopprimere l'articolo 6, non soltanto per le conseguenze che comporta nella sua applicazione, ma anche per la incertezza delle espressioni con le quali è stato congegnato e per le antinomie di carattere fisiologico-aziendale in esso contenute. Se questo non sarà possibile, chiederemo almeno, in subordine, che sia sostituito con la nuova formulazione da noi proposta.

Con la prima proposizione del nostro emendamento noi diciamo chiaramente che il direttore dell'impresa è il concedente; ma successivamente l'emendamento precisa le rispettive posizioni, così proseguendo: « A tal fine il concedente deve chiedere il parere del mezzadro per tutte le decisioni di rilevante interesse ». Ciò proponendo lasciamo chiaramente intendere di essere perfettamente convinti che l'istituto della mezzadria debba essere adeguato ai tempi; ma di essere altresì altrettanto convinti che non ne dovrebbe essere decretata la morte.

Desidero ricordare un parere espresso nella già tanto citata relazione della C.E.E., di cui abbiamo letto alla Camera la parte nella quale si legge che la mezzadria è un contratto ancora valido, che andrebbe modificato ma non soppresso. Credo farà piacere all'onorevole ministro — il quale è convinto che noi liberali ci si muova su una strada di attacchi continui e aprioristici alla legge — se leggerò una parte di questa relazione che non dà forza alle no-

stre argomentazioni. Desidero dimostrare così che il gruppo liberale non parte da posizioni preconcepite, non fa l'opposizione per l'opposizione, non si serve dell'ostruzionismo per ritardare l'approvazione di questa legge; ma vuole soltanto approfondire il problema, laddove noi riteniamo che andrebbe approfondito.

Se da parte della maggioranza e del Governo si presume che non vi sia buona fede in queste nostre impostazioni (perché ieri sera l'onorevole ministro ebbe una particolare nota di cortese risentimento nel considerare la nostra opposizione), allora debbo dire che siamo legittimati a non credere nella buona fede della maggioranza, che non vuole accettare e neppure discutere alcun nostro suggerimento. Ci troviamo infatti di fronte ad una posizione soggettiva del relatore per la maggioranza, il quale si limita a dire: « Sono contrario », senza specificare i motivi della sua opposizione. D'altro canto, il ministro si associa semplicemente alle conclusioni del relatore: è una posizione soggettiva, è un *cliché* costante che viene seguito, con il pretesto che i nostri suggerimenti non porterebbero alcuna sostanziale innovazione alla legge.

Pertanto: o si deve riconoscere che in nessuno vi è buona fede, oppure, se si riconosce la buona fede alla nostra posizione, ci si deve dare atto che noi intendiamo portare un contributo di chiarezza, o almeno intendiamo provocare una maggiore discussione di una legge che, anche se non provocasse gli effetti negativi che noi paventiamo, cioè una specie di rivoluzione nelle campagne, non sortirà nemmeno gli effetti sperati dai suoi proponenti; una legge che finora ha fatto assumere all'una e all'altra parte posizioni di intolleranza, che naturalmente dovrebbero essere smussate.

Dice dunque questo documento della commissione di studio della C.E.E.: « Il movimento di riforma dei contratti agrari si è presentato e continua a presentarsi come qualcosa di più vasto e di più complesso di un semplice miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori agricoli. Ciò è provato dal fatto che alla testa del movimento si vedono i mezzadri della pianura padana e delle grandi aziende toscane, per i quali non si pone tanto il problema materiale, quanto quello della direzione dell'impresa e dell'autonomia nei confronti del concedente, entro limiti paragonabili alle attuali posizioni che si riscontrano nell'affitto. Esso mette in causa l'intero contratto, la cui disdetta non è che un aspetto importante, poiché attraverso certe limitazioni al potere di decisione del concedente si mira

ad acquisire e a far valere certi diritti, che, di fatto, limiterebbero l'azione della proprietà ».

Noi sosteniamo che se effettivamente vogliamo portare il mezzadro sul piano della direzione dell'impresa, l'articolo 6 non è certo lo strumento che lo metta nelle migliori condizioni. L'articolo 6 è quel famoso pomo gettato dalla dea maligna nel consesso delle belle, che creò la discordia tra le medesime. Infatti l'articolo 6, gettato lì fra concedente e mezzadro, determinerà un conflitto nel potere di decisione (molti oggi dicono « decisionale »), perché nessuno dei due, per indicazione specifica dell'articolo, ha il diritto di sentirsi di fatto il direttore dell'azienda.

Pertanto, se alla proprietà si deve riconoscere almeno il diritto della direzione, l'articolo 6 va formulato più chiaramente. Di qui il nostro emendamento, subordinato al precedente con cui chiediamo la soppressione dell'articolo.

So benissimo che il nostro emendamento non sarà accolto; so benissimo che sarà travolto dalla valanga di mani tese che si leveranno per respingerlo al momento della votazione. Sono persuaso però che, in fondo in fondo, tutti coloro che hanno preso in considerazione l'elemento che stiamo chiarendo con questo nostro intervento siano convinti che c'è effettivamente un motivo di preoccupazione nel rapporto, che noi vorremmo fosse più chiaramente definito.

Se un rapporto associativo deve essere un rapporto di collaborazione è bene che sia basato sul vecchio concetto: « patti chiari, amicizia lunga ». È bene che tutto sia chiaro. Laddove non c'è chiarezza, c'è il pericolo della confusione; laddove c'è la confusione vi è il pericolo della prevaricazione dall'una e dall'altra parte; laddove c'è la prevaricazione, non vi è possibilità di collaborazione; e laddove non c'è collaborazione non c'è possibilità di associazione.

Il contratto di mezzadria potrebbe sopravvivere di fatto a questa legge; ma, per effetto della stessa, potrebbe divenire, laddove sussista, un contratto di lotte, di conflitti, come già a lettere chiare espressamente è stato scritto dai comunisti ne *l'Unità* in un non lontano giorno del luglio 1963.

Sia dunque il contratto di mezzadria, se e nei casi in cui rimanga, un contratto di amicizia, di associazione, di collaborazione: non un seme di lotta, come l'articolo 6 nella sua attuale formulazione lascia facilmente prevedere che diverrebbe.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

essere consultato per tutte le decisioni di rilevante interesse ».

L'onorevole Riccardo Ferrari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRARI RICCARDO. Se me lo consente, signor Presidente, vorrei svolgere congiuntamente altri due emendamenti proposti dal nostro gruppo: quello aggiuntivo al primo comma, che ha per primo firmatario l'onorevole Alesi, e quello sostitutivo al secondo comma, di cui sono primo firmatario io stesso.

PRESIDENTE. Trattasi dell'emendamento presentato dagli onorevoli Alesi, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « concordano », le parole: « per iscritto »;

e dell'emendamento presentato dagli onorevoli Ferrari Riccardo, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« In caso di disaccordo, su iniziativa di ciascuna delle parti la questione sarà sottoposta al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale deciderà quale amichevole compositore entro tre giorni dalla relativa richiesta ».

L'onorevole Riccardo Ferrari ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FERRARI RICCARDO. Anche altri colleghi del mio gruppo hanno rilevato la incongruenza e la illogicità di questo disegno di legge, in molti suoi aspetti; ma credo che il colmo dell'incongruenza e dell'illogicità sia raggiunto da questo articolo 6, che volendo innovare nella direzione dell'impresa mezzadrile, istituisce una sorta di direzione collegiale.

In una direzione collegiale dovrebbe avere la prevalenza la maggioranza; ma in questo caso non si può avere una maggioranza, perché la direzione dell'impresa è affidata a due soli associati, che dovrebbero decidere collegialmente. Ed allora, se non si può parlare di maggioranza, bisogna che la legge stabilisca quale decisione debba prevalere, in caso di disaccordo fra i due associati.

L'articolo prevede, effettivamente, il caso di disaccordo: « In caso di disaccordo (esso dice) è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ». Chiedere il parere non vuol dire decidere. Il capo dell'ispettorato dà un parere; ma se una delle due parti non è d'accordo, la decisione resta in sospeso. Quindi questo articolo, nel quale si dovrebbe stabilire a chi spetti la direzione dell'impresa, in definitiva non dice niente.

È logico che, trattandosi di una società (quale noi riteniamo sia l'istituto della mezzadria), i soci responsabili devono avere il diritto di intervenire. Fino ad ora questo diritto si esauriva nella consultazione del mezzadro. Complicare le cose vuol dire non concludere nulla e dare l'avvio a litigi che indubbiamente porterebbero anche in questo campo a controversie molto gravi, annullando quel clima di comune fiducia che fino ad oggi è sempre stato caratteristico dell'istituto della mezzadria; fiducia senza la quale l'istituto della mezzadria non può esistere.

L'articolo che noi proponiamo è molto chiaro. Esso dice: « Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tale fine il concedente deve chiedere il parere del mezzadro per tutte le decisioni di rilevante interesse ». Così si fa obbligo al concedente di consultare il mezzadro, e si chiarisce nello stesso tempo che questa consultazione non è vincolante per il concedente.

GAMBELLI FENILI. Cioè: i soci sono due, ma chi comanda è uno solo.

FERRARI RICCARDO. Noi domandiamo, egregio collega, come si faccia con l'articolo da voi proposto a stabilire a chi spetta decidere. Se i pareri sono controversi, la legge non dice quale parere dovrà avere la prevalenza. Fino ad oggi, salvo casi che chiameremo patologici, rimasti molto limitati malgrado una viva propaganda contraria a questo sistema, le cose sono sempre andate molto lisce: il concedente consultava il mezzadro, ed essi decidevano insieme quello che si doveva fare nel podere.

Ora invece, determinandosi un clima di litigiosità, è logico si debba almeno introdurre il nostro secondo emendamento per cui dopo la parola: « concordano » dovrebbero aggiungersi le parole: « per iscritto », allo scopo di eliminare possibili contestazioni.

Nel nostro testo sostitutivo del secondo comma proponiamo infine che in caso di disaccordo la questione possa essere sottoposta, su iniziativa di ciascuna delle parti, al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura,

il quale deciderà quale amichevole compositore entro tre giorni dalla relativa richiesta. In questo modo si introduce una norma ben chiara, decisiva, in quanto, ripeto, stabilire che si deve « chiedere il parere al capo dell'ispettorato dell'agricoltura » non vuole dire nulla, trattandosi di parere non vincolante.

Per tutte queste ragioni invito l'Assemblea a voler approvare i tre emendamenti da noi proposti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, Ognibene, Magno, Villani, Sereni, Gessi Nives, Marras, Miceli, Antonini, Bo e Gombi hanno proposto, al primo comma, di sostituire la parola: « collabora », con la parola: « partecipa » e di sopprimere le parole: « di rilevante interesse ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Angelini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ANGELINI. L'articolo che stiamo discutendo, e correlativamente gli emendamenti da noi proposti, investono una questione di fondo, sia sul piano sociale ed economico, sia anche sul piano politico.

Che si tratti di una questione di fondo è dimostrato anche dall'ampio dibattito che si è svolto al Senato su questo articolo e su analoghi emendamenti che erano stati presentati in quella sede dal nostro gruppo. È vero che sull'ampiezza delle discussioni hanno influito anche le sottili interpretazioni di carattere lessicale e filologico che sono state avanzate da parte di alcuni oratori della democrazia cristiana, nel tentativo piuttosto audace di far apparire come favorevoli ai mezzadri certe espressioni che in realtà non avevano un contenuto favorevole per essi. Si è cercato, cioè, di fare violenza a quello che è il significato di certi termini nel linguaggio comune e nello stesso linguaggio tecnico-giuridico.

Mi pare opportuno in proposito ricordare qui alcune espressioni usate dall'onorevole ministro al Senato, quando rilevava che questo disegno di legge, in modo particolare questo articolo 6, dovrebbe realizzare, tra l'altro, una finalità fondamentale: « quella di fare dei mezzadri nuovi imprenditori agricoli » (cito testualmente), « consentendo ad essi una organica partecipazione, sempre più consapevole e responsabile, al progresso delle loro aziende e della nostra agricoltura ».

Il relatore per la maggioranza, onorevole Renato Colombo, poi, è stato ancora più perentorio ed esplicito dell'onorevole ministro, quando ha affermato: « Chiamando il mezzadro a partecipare alla direzione dell'impresa

mezzadrile, le disposizioni dell'articolo 6 del disegno di legge realizzano una fra le più significative innovazioni nell'economia e nelle strutture agricole ». Successivamente lo stesso onorevole Colombo sottolinea che l'assunzione di responsabilità da parte del mezzadro nella direzione dell'azienda deve essere vista nel quadro di una trasformazione delle strutture agricole che deve portare i mezzadri a divenire proprietari dell'azienda.

Noi apprezziamo queste espressioni e questi propositi dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore. Però vorremmo che vi fosse coerenza tra le dichiarazioni e le affermazioni fatte in sede di relazione e di dibattito parlamentare, e le formulazioni legislative, che in ultima analisi sono quelle che contano. Invece il verbo « partecipare », che viene usato sia dall'onorevole ministro sia dall'onorevole Colombo in certe sedi, scompare nel testo dell'articolo che stiamo discutendo, per lasciare il posto al verbo « collaborare ».

Non occorre essere dei giuristi, ma è sufficiente richiamarsi al linguaggio comune per accorgersi che la sostanza, vale a dire i termini reali del problema della condirezione dell'azienda vengono radicalmente modificati. Così facendo, si accantona il concetto di parità tra mezzadro e concedente nella direzione aziendale, che viene espresso correttamente attraverso il verbo « partecipare », e si dà luogo, attraverso il verbo « collaborare », al concetto che il concedente dirige, mentre il mezzadro è tenuto a collaborare con il concedente in posizione subordinata.

Esiste, dunque, uno stridente contrasto tra le intenzioni conclamate dalla maggioranza, dall'onorevole ministro e dal relatore, ed il contenuto effettivo del testo dell'articolo.

Né vale insistere, come ella ha fatto, onorevole ministro, al Senato, che il significato del « collabora » trova una compiuta precisazione — in senso favorevole ai mezzadri — nel secondo comma, laddove si dice che concedenti e mezzadri « concordano tutte le decisioni di rilevante interesse ». Con quest'ultima espressione, invece, si tende a restringere la partecipazione effettiva del mezzadro alla direzione dell'impresa, ponendo una condizione che lascia arbitro il concedente, perché non è definito, non è precisato quali siano le decisioni di rilevante interesse.

Chi infatti stabilisce il grado di interesse delle questioni che si pongono nelle aziende e sul fondo? Qual è l'operazione per la quale il mezzadro deve essere chiamato a concordare in base a tale formula? Facciamo l'ipotesi che si tratti di un'opera di trasformazione

agraria radicale. In base all'articolo 1 della legge n. 273 del 1947, quando il concedente intende apportare trasformazioni radicali sul fondo il mezzadro può essere cacciato dal fondo stesso. Per cui anche per le trasformazioni radicali il mezzadro non sarà mai chiamato a concordare, perché, se il concedente le attua, il mezzadro sarà cacciato dal fondo.

Comunque, anche i più tenaci difensori del testo della maggioranza devono tenere per certa una cosa: si avrà una serie di contestazioni e vertenze fra le due parti, che si risolveranno quasi sempre a danno di una sola di esse, cioè dei mezzadri. Infatti, in caso di contestazione, o il mezzadro dovrà rassegnarsi a soccombere, rinunciando a ricorrere, per ragioni economiche, agli organi giudiziari; oppure, se vorrà adire le vie giudiziarie, andrà incontro, nella migliore delle ipotesi, a lungaggini che svuoteranno o ridurranno notevolmente l'efficacia delle decisioni da attuare.

L'aver previsto, in caso di disaccordo, il parere dell'ispettorato agrario costituisce una soluzione che sarà ritenuta di nessuna efficacia, o addirittura dannosa per il mezzadro, che nutre diffidenza verso certi organi presso i quali — a suo parere — i concedenti esercitano pressioni e influenze di un certo peso. Tale appare anche l'opinione della C.I.S.L., dal momento che questa organizzazione proponeva il ricorso del mezzadro a commissioni tecniche zonali, costituite dal Ministero dell'agricoltura su parere delle associazioni sindacali. E questo forse sarebbe stato il modo più idoneo per evitare la formulazione di un parere che — anche se non vincolante — farebbe sentire il suo peso negativo per il mezzadro in sede giudiziaria.

La soppressione del secondo comma dell'articolo appare ancora più giustificata quando le decisioni da prendere si riferiscono ad operazioni di rilevante interesse ricorrenti in periodi stagionali, o anche più frequenti. Ad esempio: la scelta delle colture annuali, degli appezzamenti da destinare ad esse, l'acquisto di concimi, di anticrittogamici e di macchine, la contrattazione per la cessione dei prodotti, per cui spesso sono necessarie decisioni rapide ed immediate. In tal caso la formula di rinviare la soluzione ad un organismo esterno è semplicemente assurda, perché, specialmente quando si tratta di prodotti particolari, provocherebbe solo perdite di tempo e gravi danni economici. Soprattutto quando si tratta di contrattazione dei prodotti da vendere, la decisione della controversia dovrebbe essere affidata piuttosto al mezzadro, che ha un interesse prevalente, in quanto ha diritto al 58 per

cento del ricavo e vede in giuoco la remunerazione del proprio lavoro.

Per le ragioni che ho esposto, mi pare almeno necessario sopprimere il secondo comma e accogliere il nostro emendamento al primo comma, se si vuole rendere veramente operante ed effettivo il diritto dei mezzadri a partecipare alla direzione aziendale su un piano di parità. Questo diritto è dettato non solo da ragioni umane, morali e sociali, ma risponde soprattutto all'interesse e alle esigenze di sviluppo della nostra agricoltura.

È ben difficile sostenere che in genere i concedenti conoscano meglio del mezzadro quali sono le opere di trasformazione fondiaria ed agraria da realizzare sul fondo ai fini dello sviluppo produttivo aziendale. Togliere il mezzadro da una posizione subordinata anche nella direzione aziendale significa eliminare una — non certamente l'ultima — delle cause che spingono i contadini ad abbandonare la terra.

Se andiamo a ricercare le cause della crisi della mezzadria, che è crisi della produzione nelle aziende mezzadrili e della stessa famiglia mezzadrile, troviamo anche come elemento determinante l'incapacità dei concedenti a dirigere un'azienda agricola, o quanto meno la loro tendenza ad effettuare investimenti con scelte e criteri applicati esclusivamente in funzione dei profitti capitalistici che possano essere immediatamente conseguiti.

C'è chi reagisce violentemente a queste nostre considerazioni. Ma è una realtà che ben conosce chi vive nelle regioni mezzadrili e guarda le cose con obiettività. Quante lotte hanno dovuto sostenere dopo la liberazione i mezzadri per imporre gli investimenti ai concedenti! In base alla legge n. 1094 del 1948, i proprietari avrebbero dovuto reinvestire il 4 per cento: nelle sole Marche avrebbero dovuto essere reinvestiti circa 20 miliardi all'anno. Ebbene, questa norma è rimasta ignorata. Gli investimenti in genere sono stati effettuati a spese dello Stato, ed è di dominio pubblico che solo una parte dei finanziamenti statali sono effettivamente impiegati nelle aziende agrarie.

Si è assistito quindi, o al fenomeno dell'assenteismo completo, oppure ad una politica di investimenti che spesso contrastava sia con le esigenze dei mezzadri sia con quelle dello sviluppo produttivo, proprio in virtù della facoltà lasciata ai concedenti di disporre in modo unilaterale della direzione dell'azienda.

Da queste considerazioni deriva la convinzione con la quale proponiamo alla Camera

di approvare i nostri emendamenti. Ricordino i parlamentari della maggioranza gli impegni assunti di fronte ai contadini. In modo particolare dovrebbero ricordarli i parlamentari socialisti e quelli della C.I.S.L.

Ma sappiamo purtroppo che rimarremo solo noi e i parlamentari del partito socialista di unità proletaria a sostenere il diritto e le aspirazioni dei contadini in quest'aula; sappiamo che in questo momento spetta a noi il compito ed il merito di interpretare le esigenze e la volontà dei mezzadri italiani, e non solo di quelli che militano nella C.G.I.L., ma anche di quelli che seguono la C.I.S.L. e che hanno, attraverso la loro organizzazione, sollecitato emendamenti di contenuto analogo ai nostri.

I mezzadri comunque non si arresteranno di fronte all'incoerenza ed alla inadempienza dell'attuale maggioranza parlamentare, ma continueranno la lotta unitaria, non solo per ottenere una effettiva, piena partecipazione alla direzione aziendale, ma per una vera riforma agraria, apportatrice di progresso sociale ed economico nelle nostre campagne.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grilli, Cruciani, Delfino, Sponziello, Abelli, Santagati, Franchi, Romualdi, Romeo, Giugni Lattari Jole, De Marzio e Galdo hanno proposto di sostituire al primo comma la parola: «collabora», con la parola: «partecipa».

L'onorevole Grilli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRILLI. Per quello che è stato detto poc'anzi, ma soprattutto per la manifesta volontà della maggioranza di giungere ad ogni costo all'approvazione di questa legge senza che ne sia modificata una sola parola (né un aggettivo, né un avverbio), ogni discorso potrebbe essere ormai inutile. Ma non posso sottrarmi a quello che ritengo un mio dovere preciso: quello cioè di denunciare il carattere approssimativo di questo articolo, il quale avrebbe potuto invece, di fronte alla nostra presa di posizione, essere almeno redatto in forma più chiara.

Si tratta di stabilire una nuova posizione del lavoro nell'ambito dell'impresa, secondo quello che la democrazia cristiana, i socialdemocratici, i socialisti vanno sbandierando. Si viene qui viceversa a scardinare il concetto di proprietà, di capitale nell'ambito dell'impresa da parte dell'imprenditore. Questo concetto viene a mutare.

Però il testo che ci viene presentato non dice in sostanza nulla di nuovo: modifica solo formalmente la situazione. Quando si dice che il mezzadro «collabora» con il concedente,

questa «collaborazione» non è altro che la codificazione d'una realtà di fatto, giacché è da secoli che nelle zone mezzadrili il mezzadro collabora effettivamente col concedente nella conduzione agraria. Non voglio riferirmi a lotte e battaglie; ma sul piano interno di vita dell'impresa mezzadrile questo conflitto non è esistito, perché concedente e mezzadro hanno sempre trovato la necessaria armonia, attraverso la quale soltanto è possibile mandare avanti e far prosperare l'impresa.

Quando si dice che il mezzadro «collabora» con il concedente, che cosa si stabilisce? Una qualificazione del soggetto. Cioè: il soggetto rimane il concedente; e nell'ambito dell'impresa, con quel «collaborare» del mezzadro si stabilisce praticamente la riqualificazione del mezzadro, in modo specifico come soggetto subordinato nell'impresa. Altro non si fa, dunque, che ricodificare una posizione subordinata del mezzadro nei confronti dell'imprenditore, cioè una posizione subordinata del lavoro nell'ambito dell'impresa e nei confronti dell'imprenditore che voi volete qualificare solo come apportatore di capitale oltre che di direzione tecnica.

Quindi è proprio dal vostro naturale punto di vista che questo articolo non è accettabile, oltre che dal nostro punto di vista, perché noi rivendichiamo in questo disegno di legge una posizione molto chiara, come avrete notato dal dibattito generale e dalla illustrazione dei nostri emendamenti. Il nostro punto di vista non è di opposizione netta e totale a questo disegno di legge; quella che noi facciamo è una denuncia costante dell'insufficienza di questo provvedimento in ordine alla politica generale agraria, ma è soprattutto la denuncia di una mancanza di coraggio, dalla quale deriva una mancanza di chiarezza da parte della maggioranza nel definire in modo più netto e preciso il rapporto in questione.

Non mi si dica, infatti, che «collaborare» coincida in senso filologico e giuridico con «partecipare». La partecipazione è il solo termine che può darci la presenza attiva, viva e giuridica del lavoro nell'ambito dell'impresa. Collaboratori sono tutti, perché anche in qualsiasi sistema a carattere strutturale liberale il lavoro collabora sempre nell'impresa, come presenza pura e semplice. Ma qui si trattava invece di fare un passo avanti: cioè di fare in modo che nell'impresa due soci posti su un piano di parità giuridica potessero trovare attraverso la fatica quotidiana un fatto nuovo, la sintesi del lavoro e del capitale. Voi non vi siete arrivati, e lo comprendo, perché soprattutto voi democristiani avete cercato di

facitare certi settori e certi ambienti non usando determinate parole. Siamo di fronte alle solite ipocrisie verbali, che purtroppo caratterizzano il mondo politico del nostro paese anche in queste situazioni.

Ecco perché insistiamo sul nostro emendamento affinché alla parola « collabora » sia sostituita l'altra « partecipa », che riteniamo più idonea a rappresentare veramente qualcosa di nuovo nella realtà viva ed effettiva dell'impresa mezzadrile. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccardo Ferrari, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nella vendita di cose o prodotti comuni il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente nelle relative operazioni; nell'acquisto di cose o prodotti comuni il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente purché fornito di mezzi adeguati ».

L'onorevole Riccardo Ferrari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRARI RICCARDO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza. L'articolo 6 del testo della Commissione introduce una innovazione assai rilevante e caratterizzante dell'intero disegno di legge, cioè il criterio della condirezione aziendale da parte del mezzadro. È questo, a nostro avviso, un elemento fondamentale dello spirito e delle finalità della legge, quindi ci trovano necessariamente contrari tutti quegli emendamenti che tendono ad eliminarlo.

Venendo in particolare ai singoli emendamenti, quello interamente soppressivo dell'onorevole Bignardi vorrebbe eliminare appunto la dichiarazione di autonomia e di coimprenditorialità che l'articolo 6 esplicitamente sancisce; e per questo non posso non dichiararmi contrario.

Il successivo emendamento sostitutivo Leopardi Dittaiuti è stato illustrato dall'onorevole Bonea, il quale mi ha, fra l'altro, amabilmente criticato perché non darei risposte sufficientemente ampie. Onorevole Bonea, la televisione, parlando un giorno di me, mi ha definito: « il democristiano onorevole Renato

Colombo ». Se ora mi mettessi a dare risposte ampie come le vostre illustrazioni, qualcuno mi potrebbe definire liberale. A parte le battute, credo che le repliche del relatore (come ha detto sempre in Commissione il nostro amabile presidente, onorevole Sedati) debbano essere, così come dovrebbero essere gli interventi degli oratori, pure e succinte. Ed io mi sforzo di essere « puro e succinto ». Spero comunque di essere riuscito a dare in ogni caso risposte sufficienti per chiarire il pensiero della maggioranza sui singoli emendamenti.

L'emendamento Leopardi Dittaiuti, dunque, tende ad escludere il carattere della condirezione che si intende attribuire al rapporto mezzadrile, venendo invece a ribadire la soggezione del mezzadro, specialmente nel secondo comma dove la presenza del mezzadro negli acquisti è condizionata alla disponibilità di mezzi adeguati. Per altro questa ultima limitazione è in contraddizione con quanto abbiamo già votato nel precedente articolo 5 a proposito delle anticipazioni da parte del proprietario. Per queste ragioni esprimo parere contrario all'emendamento.

Quanto all'emendamento Avolio ed altri, sostitutivo del primo comma, non mi sembra che fra il testo della Commissione e quello dell'emendamento vi siano differenze sostanziali. Dal punto di vista formale l'onorevole Avolio può avere anche ragione; mi sembra però che deluderemmo le aspettative dei mezzadri se dovessimo ritardare l'approvazione della legge esclusivamente per un emendamento che, pur formulato con maggiore precisione, non ha un carattere sostanzialmente diverso. Per questi motivi, mi dichiaro contrario all'emendamento Avolio.

L'emendamento Ferrari Riccardo ed altri, sostitutivo del primo comma, viene sostanzialmente a ribadire il criterio di soggezione del quale parlavo prima, perché « essere consultato » non equivale a « concordare ». Sono dunque contrario all'emendamento.

L'emendamento Angelini Giuseppe ed altri tende a sostituire, al primo comma, la parola: « collabora » con la parola: « partecipa », e a togliere l'espressione: « di rilevante interesse ». L'onorevole Grilli ha illustrato poi un emendamento identico alla prima parte dell'emendamento Angelini; quindi rispondo ad entrambi.

L'onorevole Angelini ha richiamato un punto della mia relazione, dove io, parlando della condirezione, dico che il mezzadro « partecipa ». È vero che nel testo si dice invece: « collabora »; ma è evidente, in base alle ag-

giunte che vi sono, che la collaborazione si pone sul piano della vera e propria partecipazione. Il che ci fa bocciare o quanto meno rimandare ad ottobre dall'onorevole Goehring, ma risponde alla volontà e alle intenzioni del legislatore.

Quanto alla soppressione delle parole: « di rilevante interesse », chiesta nell'emendamento Angelini, devo osservare che tale proposta avrebbe avuto la sua ragion d'essere se nella legge non fossero state precisate le decisioni alle quali il mezzadro partecipa. Ma così non è: ed è evidente che se questi è chiamato a dire la sua parola nelle decisioni di rilevante interesse, a maggior ragione lo sarà in tutte le altre questioni; anzi, vi è da ritenere che negli altri casi, soprattutto in materia tecnica, sarà il mezzadro a prendere di fatto le decisioni e il concedente, semmai, ad essere consultato. Esprimo dunque parere contrario agli emendamenti Angelini Giuseppe e Grilli al primo comma.

L'onorevole Alesi vorrebbe che le decisioni concordate fra concedente e mezzadro fossero messe « per iscritto ». Ma il collega liberale, che certamente conosce la realtà delle campagne come e più di me, dovrebbe rendersi conto che l'introduzione nella legge di questa precisazione la appesantirebbe inutilmente; mentre noi vogliamo che la legge sia applicata nel modo più agevole e rapido possibile. Mi dichiaro pertanto contrario.

Da parte dell'onorevole Giuseppe Angelini e di altri deputati del gruppo comunista è stata proposta la soppressione del secondo comma, in base al quale, in caso di mancato accordo, le parti possono adire l'ispettorato agrario provinciale. Posso anche valutare in parte positivamente le ragioni addotte in favore di tale emendamento; ma che cosa succederà quando non vi sarà accordo? Bisogna pure che la legge preveda una via d'uscita, perché altrimenti verrebbero a crearsi situazioni che dubito molto sarebbero poi favorevoli al mezzadro. Ritengo pertanto opportuno mantenere il testo della Commissione, tanto più che le controversie che verranno portate di fronte all'ispettorato agrario verteranno quasi sempre su questioni di carattere tecnico.

L'emendamento Ferrari Riccardo, viceversa, accetta che si ricorra all'ispettorato, ma propone che questi debba pronunciarsi « quale amichevole compositore » entro tre giorni dalla presentazione della richiesta. Ora, onorevoli colleghi, perché dobbiamo stabilire un termine, che noi stessi sappiamo difficilmente sarebbe osservato? E quando questo limite venisse superato, che cosa succederebbe? Evi-

dentemente daremmo luogo ad una serie di liti, che con questa norma si vorrebbe invece evitare.

FERRARI RICCARDO. È importante stabilire che il capo dell'ispettorato agisce come « amichevole compositore » della vertenza, perché in tal caso il suo parere è vincolante, a differenza di quanto è previsto dal testo della Commissione.

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Quando si definisce « amichevole compositore » il capo dell'ispettorato agrario, se ne qualifica l'opera in un modo che non trovo necessario né opportuno precisare nella legge. Mi dichiaro quindi contrario anche a questo emendamento.

Superfluo è esprimere il parere sull'ultimo emendamento liberale, quello Ferrari Riccardo ed altri, sostitutivo del terzo comma, perché esso è stato, a mio avviso opportunamente, ritirato.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto molto compiutamente ha detto il relatore. Mi limiterò ad intrattenermi su alcuni punti specifici, in merito ai quali mi sono state rivolte specifiche richieste.

L'onorevole Goehring (del quale riconosco la competenza ed a cui esprimo il più cordiale apprezzamento per il contributo che ha portato a questa discussione) ha svolto in tema di direzione aziendale alcuni concetti che in linea di principio condivido. Effettivamente in ogni azienda vi deve essere un responsabile e la direzione deve essere unica. Si tratta del resto di un principio non politico ma tecnico, che si afferma ovunque. In una recente pubblicazione stampata a Mosca in lingua inglese sulla programmazione in atto nell'Unione Sovietica si afferma che fra i principi da ribadire è quello che in ogni azienda occorre una direzione unica, perché altrimenti è più difficile conseguire, con il progresso tecnico, una maggiore produttività. Però, onorevole Goehring, da ciò deriva una serie di interrogativi che riguardano più direttamente la mezzadria.

Quando si parla di rapporti associativi si intende qualcosa il cui significato è ben chiaro. Eppure, almeno in passato, molto spesso il mezzadro è stato trattato come se fosse un subordinato. Noi, invece, vogliamo ora favorire uno spirito imprenditoriale, valorizzare le capacità professionali dei nostri mezzadri e favorire il manifestarsi del loro spirito imprenditoriale: in questo senso va quindi concepita la norma da noi prevista, e soprattutto va considerata nella prospettiva, non dimen-

ticando che, come soluzione finale, noi prevediamo la eliminazione di questo istituto.

Il gruppo liberale desidererebbe quindi sopprimere o ridurre, per lo meno, ad un semplice parere la partecipazione del mezzadro alla direzione dell'azienda, mentre noi non possiamo accogliere questo concetto, poiché incide su un punto che riteniamo fondamentale.

Vi è poi l'osservazione dei gruppi di estrema sinistra (mi pare l'abbia avanzato l'onorevole Avolio e l'abbia ripetuto l'onorevole Angelini). Si afferma che questa sarebbe una partecipazione fittizia, senza significato concreto e che la maggioranza si schermisce, trincerandosi dietro una opposizione di principio. Questo non è vero. Noi difendiamo il nostro testo perché siamo convinti della sua efficacia, ai fini che ci proponiamo: e, facendo questo, richiamo l'attenzione della Camera sul fatto che questo testo è stato profondamente emendato dai gruppi di maggioranza al Senato. Il testo inizialmente proposto prevedeva la consultazione del mezzadro, mentre il testo all'esame della Camera parla di « concordare tutte le decisioni di rilevante interesse ». Noi pensavamo che proprio attraverso la consultazione si dovesse raggiungere un accordo; al Senato, dopo un dibattito approfondito, al quale presero parte molti senatori, al quale io stesso detti una partecipazione molto attiva, ed il sottosegretario Cattani un contributo determinante, convenimmo che, per essere coerenti con le affermazioni di principio, era opportuno sostituire la « consultazione » con una dichiarazione più precisa, quella cioè di « concordare ».

Ora, onorevole Angelini, si può dire di non essere d'accordo, ma non è giusto affermare che non abbiamo fatto niente. Riguardo poi alla proposta di estendere il principio del « concordare » a tutte le decisioni, anche a quelle di minore interesse, noi non siamo d'accordo perché ciò rischierebbe di favorire la litigiosità, con tutte le conseguenze relative. Allo scopo di dare piena e facile funzionalità alle norme, abbiamo escluso le questioni di minimo interesse, anche perché dobbiamo avere fiducia che, ad un certo momento, i contrasti vengano superati e si raggiunga un accordo sulle questioni fondamentali; sulle questioni secondarie l'accordo credo che sia molto più facile.

Al riguardo, onorevole Riccardo Ferrari, ella domanda perché abbiamo fatto ricorso agli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Ma perché abbiamo voluto affermare un principio che voi stessi avete spesso richiamato, quello della buona tecnica agraria. L'accordo secondo

noi non deve esser fatto al di fuori di ogni criterio, ma nell'interesse dello sviluppo produttivistico dell'azienda e tenuto conto della buona tecnica agraria. Si dice che vi è diffidenza verso gli ispettorati. Se ciò si dice veramente mi dispiace, perché gli ispettorati sono organi tecnici obiettivi, al servizio di tutti i coltivatori, che lavorano per agevolare la loro fatica. Se poi su quel parere non vi sarà accordo, non vi è altra via che quella di adire la magistratura, la quale quasi certamente confermerà il parere dell'ispettorato, in quanto la valutazione va fatta in base ai criteri della buona tecnica.

Per queste considerazioni noi riteniamo che la norma abbia un suo preciso significato e la raccomandiamo all'approvazione della Camera nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento.

Onorevole Bignardi, mantiene la sua proposta di sopprimere questo articolo ?

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, il gruppo liberale mantiene tutti i suoi emendamenti, tranne ovviamente quello Ferrari Riccardo al terzo comma, che è già stato ritirato.

CANNIZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sulla soppressione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. L'articolo 6 incriminato potrebbe stare bene in un trattato ovvero in un romanzo, ma non in una legge, perché è monco, non ha sanzione, è, in sostanza, una norma imperfetta.

L'onorevole ministro ha testé detto che, in caso di disaccordo con le decisioni dell'ispettorato, si potrà adire l'autorità giudiziaria. Questo la legge non lo specifica.

Comunque, risaliamo al principio. Non vi è dubbio che nell'azienda mezzadrile la direzione unica spetta al concedente. È un criterio logico, dettato dal fatto che è necessaria una direzione unica in qualsiasi impresa. Ma in materia di direzione dell'impresa esistono due articoli fondamentali: il 2086 e il 2094 del codice civile. Nell'articolo 2086 è specificato che l'imprenditore è il capo dell'impresa e che da lui dipendono gerarchicamente i collaboratori. Però, signor ministro, i collaboratori non sono quelli dei quali ella ha parlato, in quanto l'articolo 2094, in una sezione che riguarda appunto i collaboratori dell'imprenditore, specifica che collaboratori sono coloro i quali dipendono come impiegati dal direttore dell'azienda. Esso infatti recita: « È prestatore

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa... ». Quindi la figura giuridica del collaboratore è quella di colui che dipende, come prestatore di lavoro, dall'imprenditore.

Viceversa usando qui la parola « collabora », che tecnicamente e giuridicamente ha un significato diverso, volete dare carattere coimprenditoriale all'impresa mezzadriale. Questo carattere coimprenditoriale urta innanzi tutto con le disposizioni del codice, oltretutto con il principio che — come ho detto — una direzione unica è necessaria in ogni impresa.

L'articolo 6 recita inoltre: « A tal fine le parti concordano tutte le decisioni... ». Che cosa significa « concordano »? Quale significato ha il parere espresso dal mezzadro? È un parere vincolante o meramente consultivo? Se è vincolante, siamo di fronte ad un coimprenditore; se è meramente consultivo, allora non abbiamo introdotto alcun principio nuovo, poiché il voto consultivo non ha in pratica valore.

Se poi risaliamo ai principi del diritto, deduciamo che « concordare » indica l'incontro della volontà di due o più soggetti di diritto. Questa concorde volontà, in materia di obbligazioni, porta alla formazione di un contratto o negozio giuridico. In materia di amministrazione comune porta a comuni decisioni; ma cosa avverrà, con questa norma, ove non sia possibile raggiungere una comune decisione? La legge tace su questo punto; e non si può lasciare indeterminato un punto di tanta importanza, in un bene ordinato sistema giuridico.

Pertanto il termine « collabora », al quale vorreste dare una certa interpretazione, dicendo che questa collaborazione avviene mediante un concordato, può dare adito a una discordanza, anziché ad una concordanza.

Chi dovrà risolvere l'eventuale discordanza? L'ispettorato agrario. Ma dove è detto che il suo parere debba essere vincolante per il direttore dell'impresa? La legge tace in proposito. L'onorevole ministro ha affermato che nel caso non si concordasse o non si rispettasse il parere dell'ispettorato si può ricorrere all'autorità giudiziaria; ma in base a quale disposizione?

Con questa norma, invece, si può ritenere che voi vogliate addirittura violare la Costituzione e creare magistrature speciali, dando ai capi degli ispettorati agrari provinciali il diritto di risolvere determinate questioni. Ora, questo diritto a risolvere determinate questioni non può averlo alcuna commissione tecnica;

ecco perché mi richiamo ai principi della Costituzione.

In diritto romano vi è un detto: *nemo ad factum cogi potest*. E nel caso che il parere (o decisione?) dell'ispettorato contenesse un obbligo di fare o non fare una determinata cosa, chi potrà dare esecuzione a questo parere? Ma voi vi limitate semplicemente a nutrire fiducia che il parere dell'ispettorato agrario venga seguito dalle parti, venga accolto favorevolmente dalle parti; e non disponete nulla per il caso che ciò non avvenga.

Si parla anche di decisioni di « rilevante interesse ». Ma chi stabilisce quali decisioni siano di « rilevante interesse »? L'organo tecnico? Arriviamo, dunque, sempre alle stesse conseguenze: il parere dell'organo tecnico non può essere vincolante, perché solo una sentenza della magistratura potrà avere efficacia ed essere esecutiva.

Si dice ancora: « Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni ». Che cosa significa qui « partecipare »? Che cosa è il diritto di partecipazione? La partecipazione ha una funzione meramente consultiva, ovvero è diritto esercitato congiuntamente da due soggetti, cioè dal direttore dell'azienda o imprenditore e dal mezzadro? Mi permetto di dirle, onorevole relatore, che questo articolo è come il famoso articolo 3, è cioè una norma che si presterà eventualmente a speculazioni filosofiche ed a disquisizioni giuridiche, ma certamente ad una serie di giudizi, ed ad una serie di agitazioni politiche e sindacali.

Ecco perché noi diciamo — senza essere astiosi contro gli uni e favorevoli agli altri — che questa legge è partorita da travagli politici e non da travagli giuridici: è una legge che messa alla prova del fuoco porterà con sé un'infinità di liti e una tale discordia, che potrà giovare forse alla sinistra, ma non certo al buon andamento dell'agricoltura. Per questi motivi il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi soppressivo dell'articolo 6.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti sostitutivo dell'articolo 6:

« Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tale fine il concedente deve chiedere il parere del mezzadro per tutte le decisioni di rilevante interesse.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

Nella vendita di cose e prodotti comuni il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni; nell'acquisto di cose o prodotti comuni il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente purché fornito di mezzi adeguati ».

(Non è approvato).

Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento ?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Avolio, tendente a sostituire il primo comma con il seguente :

« La direzione dell'impresa viene esercitata in condizioni di parità dal mezzadro e dal concedente. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni relative alle esigenze del fondo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, tendente a sostituire il primo comma con il seguente :

« Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine deve essere consultato per tutte le decisioni di rilevante interesse ».

(Non è approvato).

Onorevole Angelini, mantiene il suo emendamento sostitutivo al primo comma ?

ANGELINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelini, tendente a sostituire, al primo comma, la parola : « collabora » con la parola : « partecipa », e a sopprimere le parole : « di rilevante interesse ».

(Non è approvato).

È così assorbito il successivo emendamento sostitutivo Grilli.

Pongo in votazione l'emendamento Alesi, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo la parola : « concordano », le parole : « per iscritto ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione :

« Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria ».

(È approvato).

Onorevole Angelini, mantiene la sua proposta di soppressione del secondo comma ?

ANGELINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente :

« In caso di disaccordo, su iniziativa di ciascuna delle parti la questione sarà sottoposta al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale deciderà quale amichevole compositore entro tre giorni dalla relativa richiesta ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione :

« In caso di disaccordo, è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, sul quale non sono stati proposti emendamenti :

« Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni ».

(È approvato).

Debbo ora porre in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

ROMUALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Vorrei mettere in rilievo, motivando il voto contrario del mio gruppo a questo articolo, il tono appassionato usato dal ministro nel difendere il testo approvato al Senato e nel tentare di dare ad esso una interpretazione che va molto al di là della lettera stessa dell'articolo, che, come ricordava poco fa l'onorevole Cannizzo, è quella che conta in una legge.

Se si trattasse di una discussione, ogni parola potrebbe avere un'interpretazione più o meno lata; ma trattandosi di una legge ci si deve naturalmente riferire a cose precise, aventi un preciso significato giuridico.

Non vi è dubbio che il mio gruppo non può votare a favore di questo articolo, dopo aver presentato un emendamento per sostituire la parola « collaborazione » con la pa-

rola « partecipazione ». La « collaborazione » ha un suo particolare significato giuridico, diverso dall'interpretazione calorosa e convinta che l'onorevole ministro ne ha dato. Per noi — ma soprattutto per il codice civile (articolo 2094) — la « collaborazione » ribadisce il concetto di subordinazione. Non vi è alcuna possibilità di uscire da questa realtà. Introducendo questa parola nel testo dell'articolo, voi avete ribadito la subordinazione del mezzadro al concedente. Il concedente, facendo valere davanti al magistrato questo suo diritto, non può che avere sempre pienamente ragione.

Ed allora, non possiamo non rilevare la contraddittorietà della posizione in cui l'onorevole ministro si trova, nel voler sostenere il testo di questo articolo. La verità è che l'onorevole ministro sa perfettamente che la parola « collaborazione » andrebbe sostituita; ma nello stesso tempo è rispettoso della volontà superiore che la legge non subisca alcuna modifica. Come ha ben detto l'onorevole Grilli, né una parola, né un verbo, né un avverbio, né una virgola di questo disegno di legge debbono essere cambiati. Pertanto la parola « collaborazione », che praticamente sul piano giuridico annulla lo spirito di elevazione del mezzadro alla sua qualità di partecipante a pieno diritto, alla pari con il concedente, deve restare, anche se ciò impedirà giuridicamente al mezzadro di affermare quel suo diritto — che attraverso questa legge gli si voleva garantire — di partecipare alla pari alla gestione dell'azienda.

Per questi ed altri motivi noi siamo dunque contrari a questo articolo, a proposito del quale dobbiamo inoltre rilevare con i colleghi liberali che manca in esso un'altra qualsiasi possibilità di decisione giuridica là dove si dice che quando le parti non si mettono d'accordo devono ascoltare il parere dell'ispettorato agrario. Ma che cosa è questo parere? Un parere è vincolante o non lo è; o è forse un bicchiere d'acqua fresca che si dà al mezzadro ed al concedente per aumentare la loro energia litigiosa? Noi dovremmo sapere se questo parere vale o non vale, se ad un certo momento possa diventare definitivo, se abbia valore di scelta obbligatoria per la buona conduzione tecnica dell'azienda, quella cui il ministro ci richiama ogni volta, per giustificare tecnicamente la legge.

SERENI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENI. Credo siano emerse dal complesso del dibattito le ragioni per le quali

non possiamo accogliere la formulazione data dal testo propostoci relativamente ai problemi della direzione dell'impresa mezzadrile.

Votando l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dai colleghi del partito socialista italiano di unità proletaria, il nostro gruppo ha espresso di nuovo la sua posizione sul merito di questo articolo.

Non è solo per questi motivi di merito, tuttavia, che noi ci asterremo dal voto di questo articolo preso nel suo complesso. Mi sembra valga la pena di sottolineare con la nostra astensione un fatto di forma, che in questo articolo appare con particolare rilievo, ma che appare — sia pure un po' meno chiaramente — in tutto il complesso del disegno di legge sottopostoci.

L'onorevole ministro or ora, rispondendo ad un altro collega, ricordava che il precedente testo di questo disegno di legge è stato emendato attraverso una lunga ed approfondita discussione tra i quattro partiti della maggioranza. Ebbene, dobbiamo dire — a parte ogni questione di merito — che questi quattro partiti della maggioranza, tra i cui esponenti parlamentari e governativi vi sono tanti eminenti giuristi, sono riusciti, forse perché travagliati dalle loro difficoltà e dai loro contrasti politici, a trovare formule che anche a me che non sono un giurista appaiono giuridicamente insostenibili.

E poiché siamo ad un'ora tarda e la discussione si prolunga da molto tempo, permettetemi di dire l'effetto che mi ha fatto, a questa nuova lettura, il secondo comma di questo articolo 6, quello in cui si parla del « parere », come diceva un collega, che non è da ascoltare da parte del mezzadro o del concedente, ma semplicemente da richiedere. E esso mi ricorda la storia di quella famiglia numerosa in partenza per le vacanze, che al momento di salire sul treno si accorge di aver dimenticato i biglietti a casa. Il padre manda allora di corsa il ragazzo a vedere se essi non si trovino sotto la sveglia. Ansimante il figlio ritorna con la conferma che sì, essi sono proprio là!

Qui mezzadro e concedente chiedono il parere al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Ma dopo averlo chiesto, non sono neanche obbligati ad ascoltarlo, perché nell'articolo non vi è alcuna indicazione su quello che devono fare di questo parere.

Può sembrare un dettaglio, onorevoli colleghi, ma parlo perché in altri tempi ho potuto farmi un'esperienza in proposito, allorché, trovandomi al Governo — ne faceva parte pure il compagno Nenni — si aveva anche una

attività legislativa: spesso le leggi erano fatte male dal punto di vista formale perché vi erano contrasti troppo seri dal punto di vista politico per formularle bene.

Ho desiderato sottolineare questo elemento, perché esso ci dà ragione dell'atteggiamento del Governo e dei gruppi di maggioranza, che nel corso di tutta la discussione hanno pertinacemente rifiutato ogni emendamento, anche il più ragionevole, anche quelli che non andavano al di là della loro stessa posizione, per il semplice fatto che sapevano che se si fosse toccato uno solo dei punti di questa faticosa, laboriosa e incongrua costruzione, tutta la baracca sarebbe crollata a terra.

AVOLIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVOLIO. Esporrò brevemente i motivi per cui non voteremo contro quest'articolo nel testo proposto dalla maggioranza, ma ci asterremo.

Le considerazioni fatte dal relatore per la maggioranza, il quale ha individuato nell'emendamento da noi proposto un concetto analogo nella sostanza a quello contenuto nel testo della Commissione, non possono essere accettate. Non ho bisogno, infatti, di dilungarmi eccessivamente per dimostrare che il testo della Commissione, dove si afferma che « il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa », è proprio nella sostanza molto diverso da quello da noi proposto in cui si dice: « La direzione dell'impresa viene esercitata in condizioni di parità dal mezzadro e dal concedente ». Desidero qui ribadire ciò che ho avuto modo di dire nel corso dello svolgimento di questo emendamento: solo attraverso la nostra formulazione si esprime in modo chiaro e senza equivoci il concetto esposto dal relatore ed affermato dal ministro, che cioè questa legge tende a creare le condizioni per promuovere il mezzadro da lavoratore subordinato, qual è stato fino ad oggi, a compartecipe della direzione dell'impresa, alla pari con il concedente.

Devo anche aggiungere, però, che le considerazioni qui svolte dall'onorevole relatore per la maggioranza e soprattutto dall'onorevole ministro ci inducono a non dare un voto contrario al testo della maggioranza stessa, giacché il tentativo che essi hanno compiuto per dimostrare come — sia pure con manchevolezze dal punto di vista formale — il pensiero della maggioranza sia teso ad affermare che il mezzadro può partecipare e attraverso questa legge di fatto partecipa alla condire-

zione dell'impresa, verrebbe ad essere diminuito da un nostro voto contrario.

Non possiamo votare a favore del testo della maggioranza, perché in esso formalmente questo concetto non viene espresso in modo chiaro. Ma ugualmente non possiamo votare contro, perché l'interpretazione che del testo stesso dà la maggioranza fa sì che esso si avvicini allo spirito del testo da noi proposto. Pertanto ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DELFINO, Segretario, legge:

« La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« La composizione della famiglia colonica può essere modificata anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del codice civile purché la forza lavorativa che ne risulta sia sufficiente per una buona conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere al primo periodo le parole: « senza il consenso del concedente ».

Gli onorevoli Ferrari Riccardo, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pie-

rangeli e Trombetta hanno proposto di aggiungere al primo periodo, dopo la parola: « purché », le parole: « nell'ambito dei parenti fino al 3° grado e »; nonché di sostituire le parole: « normale conduzione » con le parole: « buona conduzione »; nonché di aggiungere, infine, le parole: « a tutti gli effetti ».

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. L'articolo 7 tratta della composizione della famiglia colonica e delle eventuali modifiche che ad essa possono essere portate.

In via preliminare, noi riteniamo che la frase « senza il consenso del concedente », inserita nell'articolo, dimostri quanto meno una scarsa sensibilità giuridica da parte dei proponenti. In sostanza, fin dalla formulazione della norma, vogliamo prevedere, se non facilitare un aperto contrasto fra mezzadro e concedente; fin dalla formulazione della norma vogliamo incoraggiare il contrasto, prevedendo la mancanza di consenso del concedente ed attribuendo al mezzadro la possibilità di modificare ugualmente la famiglia colonica.

Noi riteniamo che se il fine che si voleva raggiungere era soltanto quello di concedere un diritto al mezzadro non occorreva inserire questa frase nell'articolo 7 del disegno di legge, perché dicendo semplicemente che « la composizione della famiglia colonica può essere modificata anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del codice civile » si sarebbe detto la stessa cosa ed ottenuto lo stesso fine, mentre si sarebbe evitata quella frase che quanto meno suona assai sgradita a chiunque abbia un minimo di sensibilità giuridica e legislativa.

Questa è la prima osservazione che noi facciamo all'articolo 7 con il nostro emendamento sostitutivo.

Vi è poi una seconda osservazione che desidero illustrare e che riguarda la conduzione del fondo. Il mezzadro — dice il testo legislativo — deve assicurare la normale conduzione del fondo, la norma dice anzi esattamente che « non deve risultare compromessa la normale conduzione del fondo ». Mi pare che ciò sia almeno discutibile in quanto l'articolo 7 del disegno di legge non considera minimamente le esigenze dell'azienda e del concedente. Noi vorremmo ampliare questo concetto e vorremmo che il mezzadro, qualora modificasse senza il consenso del concedente la composizione della famiglia colonica, sia tenuto almeno ad assicurare che la famiglia residua sia suffi-

ciente per una buona conduzione del fondo. Credo che il nostro emendamento sia quanto mai ragionevole e che possa essere favorevolmente considerato.

Tutti noi sappiamo quale importanza abbia nel contratto di mezzadria la famiglia colonica. Il contratto di mezzadria non si stipula fra due soggetti — proprietario e mezzadro — ma fra il proprietario concedente da una parte e il mezzadro dall'altra, in rappresentanza del nucleo familiare che al momento della stipula del contratto di mezzadria è composto da un certo numero di persone che assicurano una determinata forza lavorativa.

Con il nostro emendamento noi accettiamo il concetto che il mezzadro possa modificare il nucleo familiare, come espresso dalle norme, ma condizioniamo questa possibilità a che venga assicurata una buona conduzione del fondo.

Con il nostro terzo emendamento, vorremmo instaurare il concetto che la modificazione della famiglia colonica, prevista dal disegno di legge, che potrà essere fatta a discrezione del mezzadro, sia in meno, nel senso di diminuire un parte dei componenti, sia in più, con l'inserimento di nuovi membri familiari che andrebbero a vivere nello stesso nucleo mezzadrile ed andrebbero ad usufruire dei fabbricati colonici che il concedente dà al mezzadro, sia almeno contenuta entro certi limiti. Noi stabiliamo cioè con il nostro emendamento che l'eventuale aumento dei membri della famiglia colonica sia limitato ai familiari sino al terzo grado.

Potrebbe infatti accadere che una famiglia colonica diventi numerosissima inserendo nel nucleo familiare parenti o affini assai lontani e che, ad esempio, in zone viciniori ai centri industriali o turistici essa diventi tanto numerosa da trasformare la casa in pensione di operai o villeggianti che nulla hanno a che fare con la conduzione del fondo. Questo è il fine del nostro emendamento che prevede una limitazione del diritto del mezzadro, per rendere l'articolo più rispondente alle esigenze dell'agricoltura italiana.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani e Santagati hanno proposto di sopprimere, al primo periodo, la parola « normale ».

SANTAGATI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Desidero dar conto delle ragioni per cui, se si deve rispettare lo spirito dell'articolo 7 della legge, sia opportuno non dar luogo ad equivoche interpretazioni e — cosa ancora più dannosa — ad eventuali controversie nell'interpretazione della legge.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

In effetti l'articolo 7 comporta una sostanziale innovazione alle norme dell'articolo 2142 del codice civile, il quale prevede che non occorre il consenso del concedente soltanto per i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali. Adesso queste eccezioni sono travolte dalla generalità della mancanza di consenso da parte del concedente a qualsiasi modifica possa intervenire nel novero della famiglia colonica. È chiaro allora che questa norma è del tutto innovativa rispetto alla dizione del codice civile e che come tale comporti indubbiamente esperienze nuove nel campo della collaborazione tra concedente e mezzadro.

Sotto questo profilo pertanto, dovendo tener conto della circostanza che, per così dire, capovolge quello che era stato concesso dalla legge sino ad oggi, non possiamo evidentemente essere tranquilli circa la dizione « normale conduzione del fondo », perché praticamente qui il legislatore in sostanza dice: ormai non occorre il consenso del concedente più in alcuna ipotesi, ormai sono eliminate tutte le barriere prima esistenti. Unico limite che esiste è quello che si riferisce alla composizione della famiglia colonica e che è costituito nei confronti del mezzadro dalla condizione che non sia compromessa la normale conduzione del fondo.

Ciò significa che i proponenti hanno indubbiamente avvertito l'innovazione sostanziale rispetto al codice civile, che essi apportavano e hanno voluto introdurre un correttivo rispetto a questa radicale trasformazione del concetto del consenso del concedente. Essi hanno detto: il concedente non è più tenuto a dare alcun consenso, né il mezzadro è tenuto a rispettare alcun diniego, ad eccezione però che non ne risulti compromessa la conduzione del fondo.

Si è voluto trasfondere cioè nel concetto oggettivo della conduzione del fondo il principio, che secondo me sarebbe molto più importante, dell'afflato, della buona collaborazione, o, come ben chiaramente è stato detto a questo proposito dagli onorevoli Romualdi e Grilli, della partecipazione del mezzadro all'attività dell'azienda.

Invece, qui praticamente succede questo: si alterano quelli che potrebbero essere rapporti di partecipazione reciproca, di coesistenza, di vita associata fra i due soggetti — il nucleo familiare del mezzadro e quello del concedente stesso —; cioè si altera, secondo me, l'equilibrio preesistente e si introduce una norma decisamente e audacemente innovativa. Praticamente, infatti, non si ha l'abolizione

del principio unilaterale, che finora è valso in favore del concedente. L'articolo 2142 del codice è in effetti una norma un po' unilaterale, in quanto dispone che, ad eccezione di pochi casi — matrimonio, ecc. — il colono non può modificare il rapporto, se non abbia il consenso del concedente. Si tratta quindi di una norma un po' a senso unico: onestamente (bisogna essere obiettivi) è così. Però non è che a questa unilateralità che è esistita finora per il concedente, si vada oggi sostituendo una norma bilaterale, cioè l'incontro fra concedente e mezzadro. No, se ne fa un'altra in senso opposto: cioè da una prima unilateralità, quella per il concedente, si passa ad un'altra unilateralità, quella per il mezzadro. Il che sotto il profilo dei rapporti bilaterali è grave, nel senso che in un istituto che tradizionalmente e secolarmente ha creato questa specie di soggezione — secondo me arcaica e non più accettabile — succede l'inverso: che addirittura colui che prima era sottoposto a questo vincolo ora è *absolutus*, è sciolto completamente da qualsiasi legame.

Di questo lo stesso Governo si preoccupa nel suo testo e sostituisce, o — meglio — cerca di attenuare e di mitigare la trasformazione eccezionale del regime, con l'inserire il concetto della normale conduzione del fondo. E allora mi sembra che qui bisogna andar cauti. Cosa si può intendere per « normale » conduzione del fondo? O non si dà alcun significato all'espressione, cioè s'intende la parola « normale » nella sua accezione semplicemente lessicale, e allora è inutile, perché nelle leggi tutto è normale, anzi la norma (non vorrei fare un gioco di parole) è ciò che regola tutte le disposizioni di legge.

Si vuole invece intendere nel senso opposto e pleonastico (*lucus a non lucendo*), cioè che « normale » sia qualcosa che si contrapponga ad « anormale »? E allora potrebbe non essere un'accezione eccessivamente valida sul piano giuridico.

E allora perché inserire questo aggettivo? O esso è pleonastico o, se significato ha, dovrebbe avere un significato tale da non dar luogo ad equivocate interpretazioni giuridiche.

Mi sono sforzato anche in questo dibattito di dimostrare che al di là della passione politica è in me la preoccupazione per la chiarezza giuridica. E allora io dico questo: perché ci si deve soffermare su un aggettivo che potrebbe dar luogo a dubbi per l'interprete futuro? Ed è giusto preoccuparsi dell'interprete, perché le leggi sono fatte dal legislatore, ma poi vengono affidate all'interpretazione. Perché ci si deve mettere in questo pericolo e cor-

rere il rischio che una norma, indubbiamente rivoluzionaria e di gran lunga innovativa rispetto alla vigente legislazione, possa dar luogo a interpretazioni equivocate?

E allora dico: sopprimiamo l'aggettivo « normale ». La legge (me lo insegna l'onorevole ministro che è un esperto di materie giuridiche) quanto più è semplice tanto meno dà luogo ad equivoci; e viceversa. La prova l'abbiamo avuta dagli emendamenti illustrati da altri colleghi. Si è proposto di sostituire le parole « normale conduzione » con le parole « buona conduzione ». Sotto un certo profilo questa espressione avrebbe maggior diritto di entrare nella norma. All'ultimo comma dell'articolo 2142 del codice civile si dice infatti: « buona tecnica agraria ». Penso però che nel caso nostro non sarebbe utile aggiungere l'aggettivo « buona », perché si potrebbe incorrere in altre situazioni poco chiare. E allora diciamo soltanto « conduzione »: non potrebbe nascere nessun motivo di equivoco.

Questa non è una questione di lana caprina. Io ho voluto chiarire che il concetto di conduzione del fondo è il correttivo a quella radicale innovazione che si sta portando rispetto all'articolo 2142 del codice civile; ed il correttivo deve essere chiaro.

L'articolo 7 parla anche dell'equiparazione del lavoro della donna a quello dell'uomo. È una norma valida, che deve essere inquadrata nello spirito generale della legge. Vorrei solo dire che se questo principio si è potuto affermare, è stato in virtù di un precedente, che credo meriti di essere ricordato. Mi riferisco alle tabelle Serpieri e a un'epoca in cui innovazioni, che consentivano alla donna di avere un peso dal punto di vista lavorativo equivalente al 75 per cento di quello degli uomini, rappresentavano un principio veramente rivoluzionario, il quale per altro ha permesso di arrivare allo sviluppo odierno.

La norma va naturalmente interpretata *cum grano salis*. La donna è equiparata all'uomo in tutti quelli che sono i suoi diritti; non penso però che il rendimento lavorativo della donna possa essere equiparato a quello dell'uomo, perché la donna resta sempre « il gentil sesso ».

Con questi chiarimenti, mi auguro che il Governo possa accettare il nostro emendamento. Non dimentico però che qui non si riesce mai a mutare una virgola; ed è questo che rende infecondo il nostro sforzo di collaborazione legislativa. Ciò non dipende tanto dalla volontà dei singoli che partecipano alla formazione della legge, quanto perché vi è un'imposizione dall'alto. Non più tardi dell'altro gior-

no è apparsa sull'organo di uno dei partiti governativi, l'*Avanti!*, una netta presa di posizione contro ogni modifica alla legge. Non solo si è scritto che nemmeno una virgola del testo del Senato doveva essere mutata, ma si è invitato il partito comunista a ricordarsi del precedente parlamentare del 1950 sempre in materia di patti agrari e ad astenersi pertanto da qualsiasi forma di opposizione alla legge, per non pregiudicare un risultato sicuro di oggi in vista di un bene futuro non certo. Sembra in effetti che tale invito sia stato in gran parte accolto dal gruppo comunista.

Anche se questa preclusione rende più difficile l'adempimento del nostro dovere, non per questo abbiamo rinunciato a portare il nostro contributo di critica, mi auguro non astratta e faziosa, alla legge, per cercare di migliorarla.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 7?

COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza. L'innovazione introdotta da questo articolo è quella del riconoscimento al mezzadro della facoltà di variare la composizione della famiglia colonica senza il consenso del concedente e quindi anche fuori delle limitazioni finora previste dal codice civile.

Questa innovazione è strettamente collegata con quanto previsto nell'articolo precedente circa l'introduzione di mezzi meccanici nelle aziende mezzadrili. Nel momento in cui si agevola la meccanizzazione, con ciò stesso si viene a togliere alla composizione della famiglia colonica quel carattere di necessità che essa aveva in precedenza. D'altra parte, assicurare questa possibilità di mutamenti di composizione è estremamente importante anche ai fini di garantire l'adeguamento della famiglia colonica alle reali esigenze della coltivazione del fondo. In un'epoca come la nostra, caratterizzata da fenomeni di esodo dalle campagne, è opportuno che sulla terra rimangano solo le unità strettamente necessarie, tenuto anche conto dell'introduzione di attrezzature meccaniche moderne e razionali. Ecco perché è stata introdotta nella legge questa norma.

Non è stato presentato alcun emendamento suppressivo dell'intero articolo, ma sono state proposte alcune modifiche. Così l'onorevole Leopardi Dittaiuti ha presentato un emendamento tendente a sostituire al criterio della « normale » quello della « buona » conduzione del fondo e, insieme, a togliere la facoltà al mezzadro di operare mutamenti nella composizione della famiglia colonica senza il consenso del concedente. L'aggettivo « normale » ci è sembrato più confacente con lo spirito

della legge, mentre non possiamo accettare il principio della necessità del consenso del concedente perché in questo modo si toglierebbe al mezzadro l'autonomia che in questo campo intendiamo riconoscergli. Per questi motivi la Commissione è contraria.

L'emendamento Bignardi risulta assorbito da quello di carattere generale sul quale mi sono appena pronunciato e circa il quale esprimo egualmente parere contrario.

Il successivo emendamento, a firma Ferrarì Riccardo ed altri, introduce alcune limitazioni in ordine al mutamento della famiglia colonica. Mi pare una inutile limitazione, quindi sono contrario. Non sono neppure favorevole all'emendamento Cruciani, perché la parola « normale » è importante proprio per definire il limite nel quale deve restare il mezzadro con i suoi obblighi.

Il successivo emendamento Riccardo Ferrarì è assorbito da quello sostitutivo dell'intero articolo; l'altro, che vuole aggiungere le parole « a tutti gli effetti », ha carattere irrillevante, per cui sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore per la maggioranza. Onorevole Santagati, nel caso specifico la parola « normale » l'abbiamo recepita dal codice civile; pur comprendendo le considerazioni da lei svolte, mi pare questo uno di quei punti per cui abbiamo motivo di insistere sulla nostra formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 7 ?

LEOPARDI DITTAIUTI. Sì, signor Presidente. Il gruppo liberale mantiene anche gli altri emendamenti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti sostitutivo dell'articolo 7, dianzi letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, diretto a sopprimere le parole « senza il consenso del concedente ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrarì Riccardo, aggiuntivo al primo periodo, dopo la parola: « purché », delle altre « nell'ambito dei parenti fino al terzo grado ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento Cruciani, di cui è cofirmatario ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani, soppressivo, al primo periodo, della parola « normale ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrarì Riccardo, diretto a sostituire « normale conduzione » con « buona conduzione ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrarì Riccardo, aggiuntivo, in fine, delle parole: « a tutti gli effetti ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

CODIGNOLA E FUSARO: « Disposizioni sull'orario d'obbligo e sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata degli istituti d'istruzione tecnica, artistica, e delle scuole secondarie di primo grado » (446).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasmissioni dal Senato e deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati » (1644).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, con il parere della V, della XI e della XII Commissione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il Senato ha trasmesso, altresì, il seguente provvedimento, approvato da quel consesso:

« Norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'articolo 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio » (1645).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Lavoro), in sede referente, con il parere della III, della V e della XII Commissione.

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI